



**BNL**  
**GRUPPO BNP PARIBAS**



Pratica n. 2120080

Il Cliente dichiara di aver preso nota di accettare pienamente:

- le "Norme speciali che regolano l'Apertura di Credito in Conto Corrente ordinaria e commerciale", con particolare e specifico riferimento ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile a quelle di cui agli art. 2 (Utilizzo della linea di fido), Art. 3 (Interessi).
- le "Norme Speciali che Regolano le Aperture di Credito in Conto Corrente Garantite da Merci Depositate", con particolare e specifico riferimento ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile a quelle di cui agli art. 1 (Rotatività della garanzia), Art. 3 (Applicazione dello scarto), Art. 13 (Realizzazione del pegno) ed Art. 14 (Revoca della rappresentanza).
- le "Norme generali di contratto", con particolare e specifico riferimento ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile a quelle di cui agli art. 1 (Descrizione della linea di credito e norme applicabili); Art. 2 (Commissione di Affidamento); Art. 4 (Modifica delle condizioni contrattuali); Art. 5 (Recesso, riduzione e sospensione del fido), Art. 8 (Interessi di mora), Art. 9 (Elezione di domicilio) ed Art. 11 (Richiesta e condizioni economiche di utilizzo della linea di credito), Art. 14 (Contrasto alle tangenti, anticorruzione, anticiclaggio e sanzioni) ed Art. 15 (Modifica e/o sostituzione dell'indice e/o parametro di riferimento per il calcolo degli interessi).
- le "Norme Speciali che Regolano le Fidejussioni, e le Garanzie Autonome e le Lettere di Credito Standby" con particolare specifico riferimento ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile a quelle di cui agli art. 1 (Obblighi del Cliente), Art. 3 (Recesso) ed Art. 4 (Norme ed usi uniformi della Camera di Commercio Internazionale).
- le "Norme Speciali che Regolano Crediti Documentari ed Incassi Documentari", con particolare specifico riferimento ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile a quelle di cui agli art. 6 (Rimborso), Art. 7 (Privilegio), Art. 9 (Rivalsa con vendita della merce), Art. 10 (Regolarità e veridicità dei documenti), Art. 13 (Legge estera), Art. 14 (Norme ed usi della Camera di Commercio Internazionale - Parigi) ed Art. 16 (Esonero responsabilità della Banca).

Data: 04/08/2022

Firma Cliente

VIMERCATI S.P.A.  
Via Vincenzo Monti, 38  
20076 PERÒ (MI)

Firma Cliente

VIMERCATI S.P.A.  
Via Vincenzo Monti, 38  
20076 PERÒ (MI)

Data: 04/08/2022

Il sottoscritto VIMERCATI S.P.A. attesta di aver ricevuto copia del presente contratto in data 04/08/2022 comprensivo delle condizioni generali ed economiche nel medesimo contenute e del Documento di sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante dello stesso.

Modalità di pagamento della Commissione di Affidamento

Il titolare/intestatario del conto corrente 77746/716, intestato a VIMERCATI S.P.A. autorizza la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ad addebitare in conto la Commissione di Affidamento per gli affidamenti regolati dal presente contratto.

Firma Cliente/titolare del conto

VIMERCATI S.P.A.  
Via Vincenzo Monti, 38  
20076 PERÒ (MI)

TITO AGGARWAL BRJESH

Firma Nusewara

da firmare

7/9/2022

T. Suriano





**DOCUMENTO DI SINTESI (1)**

**APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIA E COMMERCIALE,  
FINANZIAMENTI DIVERSI A BREVE TERMINE IN EURO E VALUTA ESTERA, CREDITI DI FIRMA**

Documento di Sintesi n. 0 del 04/08/2022

**CONDIZIONI ECONOMICHE**


Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue riguardano "Aperture di credito in conto corrente ordinaria e commerciale, Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera, Crediti di firma". Non sono invece incluse le voci di costo relative alle connesse operazioni di incasso e pagamento ed alla gestione dei conti correnti su cui l'operatività di tali finanziamenti può essere gestita dal cliente.

VOCI DI COSTO COMUNI APPLICATE ALLA LINEA DI FIDO	
Spese Comuni	
Bollatura effetti e regolarizzazione bolli su titoli di credito ed atti notarili	Recupero spese di bollo e spese notarili
Commissione di cambio e trasferimento fondi (2) operazioni in Euro	0,250000 % - minimo Euro 0,25
Commissione di cambio e trasferimento fondi (2) operazioni in Valuta Estera	0,250000 % - minimo Euro 0,25
Spese aggiuntive per regolamenti in Dollari USA (USD)	Euro 0,00
Invio Documenti di Trasparenza (Cartaceo)	Euro 1,00
Invio Documenti di Trasparenza (Elettronico)	Euro 0,00
Commissione di Affidamento (onnicomprensiva solo per gli affidamenti di cassa a carattere rotativo)	
Fido 001 (CP121 - CREDITO IN C/C ORDINARIO ORDINARIO BREVE TERMINE A REVOCA - EUR)	0,125000 %
Fido 013 (CP211 - FIDO PROMISCUO COMMERCIALE CREDITO IN C/ORDINARIO A REVOCA - EUR)	0,125000 %
Fido 019 (CP211 - FIDO PROMISCUO COMMERCIALE CREDITO IN C/ORDINARIO A REVOCA - EUR)	0,125000 %





VOCI DI COSTO COMUNI APPLICATE ALLA LINEA DI FIDO				
Tasso di interesse debitore nominale annuo (3)				
Modalità di utilizzo [TU123 - ANTICIPO FLUSSI EXPORT - EUR]				
	DECORRENZA	PARAMETRO	SPREAD / TASSO	
Tasso interesse debitore	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	6,000000	
Tasso Extrafido (4)	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	6,000000	
TAEG	7,088000 %			
TAEG extrafido	n.a.			
Modalità di utilizzo [TU008 - ANTICIPO CRE.MATUR. EST. - EUR]				
	DECORRENZA	PARAMETRO	SPREAD / TASSO	
Tasso interesse debitore	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	6,000000	
Tasso Extrafido (4)	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	6,000000	
TAEG	7,088000 %			
TAEG extrafido	n.a.			
Modalità di utilizzo [TU009 - ANTICIPO CRED.MATUR. ITL - EUR]				
	DECORRENZA	PARAMETRO	SPREAD / TASSO	
Tasso interesse debitore	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	6,000000	
Tasso Extrafido (4)	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	6,000000	
TAEG	7,088000 %			
TAEG extrafido	n.a.			
Modalità di utilizzo [TU060 - SOVV.CICLO PROD.EUR BT - EUR]				
	DECORRENZA	PARAMETRO	SPREAD / TASSO	
Tasso interesse debitore	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	6,000000	
Tasso Extrafido (4)	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	6,000000	
TAEG	6,678000 %			
TAEG extrafido	n.a.			
Modalità di utilizzo [TU022 - CRED. C/ORD. - EUR]				
	DECORRENZA	PARAMETRO	SPREAD / TASSO	
Tasso interesse debitore	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	11,500000	
Tasso Extrafido (4)	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	11,500000	
TAEG	12,560000 %			
TAEG extrafido	n.a.			





VOCI DI COSTO COMUNI APPLICATE ALLA LINEA DI FIDO			
Modalità di utilizzo [TU061 - SOVV.CICLO PROD BT VE - EUR]			
	DECORRENZA	PARAMETRO	SPREAD / TASSO
Tasso interesse debitore	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	6,000000
Tasso Extrafido (4)	Da data sottoscrizione a 31/12/9999	Tasso Fisso	6,000000
TAEG		6,678000 %	
TAEG extrafido		n.a.	
Modalità di calcolo degli interessi, tasso per utilizzi extra fido e tasso di mora			
Giorni calcolo interessi (5)		Giorni effettivi/360	
Interessi di mora		2,000000 %	
		2,000000 %	
Nel caso in cui la Banca conceda la proroga di un finanziamento già erogato e scaduto nei termini di rimborso originari, il tasso debitore nominale annuo in essere sul finanziamento alla data di ogni proroga sarà migliorato di			
Penale estinzione anticipata applicabile ai "Finanziamenti diversi a breve termine in euro e valuta estera"		<p>P (Penale) = <math>K * [(T0 - T1) + L] * gg / 36500</math> (per alcune monete, tenuto conto delle quotazioni di mercato, si applicherà con un divisore pari a 36000 anziché 36500)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- "P": costo di sostituzione, sempre maggiore di "zero";</li><li>- "K": importo nominale del finanziamento da estinguere;</li><li>- "T0": parametro di riferimento rilevato sulle pagine Reuters EURIBOR01 o LIBOR01/LIBOR02 (per monete diverse dall'euro) o Bloomberg ALLX EUAM o diffuso sui principali circuiti telematici alla data di erogazione del finanziamento e riferito alla durata del finanziamento;</li><li>- "T1": parametro di riferimento rilevato sulle pagine Reuters EURIBOR01 o LIBOR01/LIBOR02 (per monete diverse dall'euro) o Bloomberg ALLX EUAM o diffuso sui principali circuiti telematici alla data di estinzione anticipata del finanziamento e riferito alla durata residua del finanziamento;</li><li>- "L": spread di liquidità, pari a 0,25 per le operazioni con durata fino a 12 mesi e 0,30 per le operazioni con durata superiore a 12 mesi;</li><li>- "gg": durata residua dell'operazione calcolata in giorni di calendario a partire dalla data di estinzione richiesta dal Cliente.</li></ul>	





VOCI DI COSTO SPECIFICHE APPLICATE AI CREDITI DI FIRMA	
Spese relative a Fideiussioni, Garanzie autonome e Lettere di credito standby (SBLC)	
Diritto d'emissione urgente (6)	0,300000 % sul valore facciale dell'emissione; minimo Euro 100,00
Spese di modifica	Euro 75,00
Commissione Valutazione Rischio (CVR)	4,500000 % annuo (minimo Euro 300,00), tale commissione è calcolata sull'importo nominale della garanzia, comprensivo delle percentuali di tolleranza contrattualizzate nella garanzia stessa, ed è percepita dalla data di emissione fino alla data di cancellazione della garanzia dai libri della Banca (estinzione). La modifica in aumento dell'importo della garanzia comporta il percepimento di un conguaglio della commissione.
Periodicità di percepimento	Mensile
Modalità di percepimento	Anticipata
Commissioni e spese per emissioni indirette, ulteriori rispetto alla CVR	Determinate e reclamate dalla Banca corrispondente incaricata dell'emissione della garanzia
Diritto di intervento sulla banca corrispondente (7)	50,00
Commissione di trasferimento (ove ammesso)	0,500000 % (min. Euro 100,00)
Commissione di accettazione o conferma (solo SBLC) (8)	Da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera
Rilascio di "Silent confirmation" o "Star del credere" (solo SBLC)	Da concordare volta per volta in funzione del contenuto dell'impegno richiesto, del paese e della controparte estera

SPESE RELATIVE AD INCASSI DOCUMENTARI E CREDITI DOCUMENTARI	
Crediti Documentari disposti su BNL (anche detti "Export") (9)	
Commissione Unitaria	
Diritto di notifica	Euro 75,00
Diritto di modifica	Euro 100,00
Non conformità (riserve) rilevate sui documenti	Euro 100,00
Commissione di utilizzo	0,500000 % su valore nominale dei documenti presentati (minimo Euro 100,00)
Commissione di accettazione o conferma (10)	Da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera
Rilascio di "Silent confirmation" o "Star del credere"	Da concordare volta per volta in funzione del contenuto dell'impegno richiesto, del paese e della controparte estera
Commissioni e spese relative ad Incassi Documentari (15)	
Commissioni di incasso documenti	0,500000 % min. Euro 100,00 - max Euro 500,00
Commissioni di accettazione (16) documenti presentati all'incasso	0,500000 % min. Euro 100,00 - max Euro 500,00
Consegna Franco Valuta	0,500000 % min. Euro 100,00 - max Euro 500,00
Commissione ritorno impagati e/o protesti	0,500000 % min. Euro 100,00 - max Euro 500,00
Senza spese o richiamati	Euro 20,00
Rilascio dichiarazione di avvenuto pagamento	Euro 30,00





SPESE RELATIVE AD INCASSI DOCUMENTARI E CREDITI DOCUMENTARI	
Spese e commissioni comuni a Incassi e Crediti Documentari (17)	
Crediti Trasferibili - Commissione di trasferimento	0,500000 % (min Euro 100,00)
Disposizione di pagamento a favore di terzi impartita dal beneficiario - Notifica disposizione beneficiario	0,4000000% (min Euro 100,00)
Effetti a custodia a lunga scadenza in amministrazione da consegnare contro presentazione di determinati documenti - Diritto di custodia per titolo	0,500000 % a semestre o frazione; min Euro 25,00 - max Euro 150,00
Recupero spese fax, telefoniche e postali per invio documenti in Italia - Per ogni singolo invio	Euro 10,00
Invio Documenti a mezzo corriere - Singolo plico standard	Euro 40,00
Invio Documenti a mezzo corriere - Singolo plico fuori standard	Da percepire in base al costo della spedizione
Diritto di intervento sul corrispondente (18)	Euro 50,00
Delega messa a disposizione merce spedita a nome banca	Euro 30,00

- (1) Redatto ai sensi del Capo I, Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e dell'art. 7 della sezione II delle disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009.
- (2) Applicata ad ogni trasformazione di una valuta (compreso l'Euro) in un'altra a pronti e ad ogni trasferimento di fondi derivante da operazioni di incasso documentario o credito documentario. Per la determinazione del tasso di cambio applicato al Cliente, la Banca prende a riferimento il "tasso di cambio di mercato" disponibile al momento in cui l'operazione di cambio viene negoziata oppure il "listino cambi BNL", in entrambi i casi viene applicato uno spread (margine) dello 0,75 %. Il "listino cambi BNL" viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili; da queste quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'Euro, che rappresenta pertanto il "listino cambi BNL", a cui la Banca applica uno spread (margine) dello 0,75%. La Banca può applicare uno spread (margine) inferiore allo 0,75 % in funzione dei seguenti fattori: importo della singola operazione, divisa oggetto di conversione, liquidità e andamento del mercato, differente operatività del cliente (correlata ad esempio, al volume di operazioni rilevate dalla Banca in un determinato periodo). Ad esempio:
- maggiore è l'importo da convertire, minore sarà lo spread (margine) applicato, in funzione della copertura dei costi fissi di gestione dell'operazione.
  - operazioni di conversione fra le divise più scambiate sui mercati internazionali (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SEK, NOK), prevedono uno spread (margine) minore rispetto ad operazioni di conversione tra tutte le altre divise che sono meno scambiate.
  - lo spread (margine) applicato può variare anche nel caso di maggiore o minore liquidità dei mercati internazionali, influenzato dall'orario in cui avviene la conversione, oppure da particolari eventi e inattese turbolenze sui mercati finanziari. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo delle condizioni applicate.
- Caso 1: il cliente acquista 1.000,00 USD (Dollari Americani) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 1,1220: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 898,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente a Euro 6,74.
- Caso 2: il cliente vende 600.000,00 CHF (Franchi Svizzeri) e al momento della vendita il cambio di mercato è pari a 1,05547433: al cliente verrà accreditato un importo convertito pari a 566.200,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,40 % corrispondente a Euro 2.264,80.
- Caso 3: il cliente acquista 600.000,00 CNH (Renminbi Cinesi) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 7,7065222: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 78.444,46 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente ad Euro 588,33.
- (3) Il valore del parametro utilizzato per il conteggio degli interessi è quello rilevato sui mercati finanziari il giorno antecedente all'operazione.
- (4) Per gli utilizzi mediante messa a disposizione delle somme in conto corrente, il tasso ExtraRfid è pari a quello contrattualizzato per il conto corrente stesso sul quale le somme vengono utilizzate e contabilizzate.
- (5) Per le operazioni a tasso variabile il divisore è allineato a quello della base del parametro di riferimento. Per le operazioni di sconto di portafoglio relative a titoli esteri ed impegni derivanti da operazioni di credito documentario, il calcolo degli interessi viene sempre eseguito giorni effettivi/360. Per le operazioni che generano una disponibilità in conto corrente (es: castelletto sbf, anticipo fatture in c/unico), il divisore degli interessi è sempre pari a quello previsto dal conto corrente su cui vengono messe a disposizione le somme.
- (6) Per urgenti si intendono le richieste di emissione da evadere entro 24 ore dall'orario (telematico o consegna postale) di ricezione della richiesta completa e processabile da parte della banca.
- (7) Include la predisposizione della relativa messaggistica (es: Swift, Telex, etc.) per comunicazioni, richieste informative e ricerche.
- (8) Al rilascio degli impegni di pagamento a fronte di crediti documentari disposti da BNL si applicano le stesse commissioni previste per l'accettazione.
- (9) Spese e commissioni per servizi che, di per sé, non necessitano della disponibilità di una linea di credito da parte del Cliente per essere utilizzati. Qualora, ad esempio, il Cliente richieda alla Banca di finanziare il pagamento dei documenti da ritirare (ricevuti dalla Banca, o direttamente o per il tramite della banca corrispondente, con relativo mandato del venditore), o l'anticipo salvo buon fine del ricavo relativo ai documenti consegnati alla Banca affinché ne curi l'incasso (con mandato di consegnarli al compratore dietro effettuazione della prestazione pattuita) o in utilizzo ad un credito documentario, il Cliente dovrà disporre di apposite linee di credito ed inoltrare specifica richiesta alla Banca per la relativa valutazione di fattibilità.
- (10) Al rilascio degli impegni di pagamento a fronte di crediti documentari disposti su BNL si applicano le stesse commissioni previste per l'accettazione.
- (11) Spese e commissioni per servizi che, di per sé, non necessitano della disponibilità di una linea di credito da parte del Cliente per essere utilizzati. Qualora, ad esempio, il Cliente richieda alla Banca di finanziare il pagamento dei documenti da ritirare (ricevuti dalla Banca, o direttamente o per il tramite della banca corrispondente, con relativo mandato del venditore), o l'anticipo salvo buon fine del ricavo relativo ai documenti consegnati alla Banca affinché ne curi l'incasso (con mandato di consegnarli al compratore dietro effettuazione della prestazione pattuita) o in utilizzo ad un credito documentario, il Cliente dovrà disporre di apposite linee di credito ed inoltrare specifica richiesta alla Banca per la relativa valutazione di fattibilità.
- (12) Nel caso in cui il Cliente richieda l'emissione di un'accettazione e/o impegno di pagamento differente da BNL (anche detti "importi").
- (13) "Commissione di accettazione" prevista per i "Crediti documentari disposti da BNL (anche detti "importi)".
- (14) Spese e commissioni per servizi che, di per sé, non necessitano della disponibilità di una linea di credito da parte del Cliente per essere utilizzati. Qualora, ad esempio, il Cliente richieda alla Banca di finanziare il pagamento dei documenti da ritirare (ricevuti dalla Banca, o direttamente o per il tramite della banca corrispondente, con relativo mandato del venditore), o l'anticipo salvo buon fine del ricavo relativo ai documenti consegnati alla Banca affinché ne curi l'incasso (con mandato di consegnarli al compratore dietro effettuazione della prestazione pattuita) o in utilizzo ad un credito documentario, il Cliente dovrà disporre di apposite linee di credito ed inoltrare specifica richiesta alla Banca per la relativa valutazione di fattibilità.
- (15) Include la predisposizione della relativa messaggistica (es: Swift, Telex, etc.) per comunicazioni, richieste informative e ricerche.

**Condizioni speciali:**





**Note:**

- L'eventuale parametro di riferimento per l'indicizzazione del tasso di interesse è pari a quello rilevato sulle pagine Reuters EURIBOR01 o LIBOR01/LIBOR02 (per monete diverse dall'euro) o Bloomberg ALLX EUAM o diffuso sui principali circuiti telematici.
- Le commissioni di Valutazione Rischio e di conferma dei Crediti Rotativi si applicano sull'ammontare globale degli utilizzi possibili e per tutto il periodo di validità del credito (inclusa eventuale proroga).
- Per i crediti documentari Annullati e/o Inutilizzati (anche parzialmente) si applica la metà delle commissioni di utilizzo sull'ammontare non utilizzato, fermo il minimo.
- Per i crediti documentari confermati e per quelli disposti da BNL, la commissione di conferma rimane, in ogni caso, acquisita per l'intera validità del credito (inclusa eventuale proroga).
- Alle spese sopra elencate vanno aggiunte le spese e commissioni reclamate dal Corrispondente estero, nonché le spese e commissioni reclamare dal Corrispondente Incaricato della eventuale copertura.







## **NORME GENERALI DI CONTRATTO**

### **Art. 1 – Descrizione della linea di credito e norme applicabili**

In considerazione delle particolari necessità operative espresse dal Cliente e sulla base della valutazione del merito creditizio dello stesso, la Banca ha concesso le linee di credito (c.d. fidi), con relative modalità di utilizzo, specificamente indicate nel presente contratto ed alle condizioni riportate nel DDS.

Le singole tipologie di finanziamento saranno regolate:

- quanto alle condizioni economiche, da quelle indicate nelle specifiche sezioni del DDS, frontespizio e parte integrante del presente contratto (in particolare, condizioni economiche comuni alla linea di fido e condizioni economiche specifiche per la singola tipologia di finanziamento);
- quanto alle condizioni normative, da quelle contenute nella presente sezione e nelle apposite sezioni qui di seguito analiticamente riportate.

### **Art. 2 – Commissione di Affidamento**

La Commissione di Affidamento remunera la Banca per la definizione delle linee di credito e per l'eventuale successiva messa a disposizione dei fondi. Essa viene applicata dal momento della conclusione del presente contratto di affidamento, in misura percentuale sull'ammontare dei fidi accordati e per tutto il periodo di durata dell'affidamento.

La periodicità di liquidazione della Commissione di Affidamento è quella del conto corrente scelto dal Cliente per il regolamento della commissione stessa. La formula di calcolo applicata è la seguente:

Commissione di Affidamento Addebitata = Commissione di Affidamento % TRI \* C \* Importo accordato \* (numero giorni con disponibilità dei fondi nel periodo/numero giorni nel periodo); con C pari a 1/3, 1, 2 o 4 rispettivamente per un periodo di liquidazione mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

La Commissione di Affidamento è onnicomprensiva solo per i soli prodotti di credito disciplinati dall'Art. 117 bis del "Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei apporti con i clienti", con esclusione, pertanto, dei prodotti riconducibili ad impegni di firma (vedi Sez. II e Sez. IV del presente contratto), per i quali verranno applicate, oltre alla Commissione di Affidamento, anche le specifiche commissioni riportate nel documento di sintesi frontespizio e parte integrante del presente contratto. Nel caso in cui la Banca conceda al Cliente linee di credito utilizzabili in maniera promiscua, sia per operazioni di cassa che per operazioni di firma, al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo del credito senza che ciò implichi un ampliamento dell'esposizione totale della Banca verso il Cliente e del Cliente stesso verso il sistema finanziario, tali specifiche commissioni saranno riferite alla sola quota utilizzata dal Cliente per l'emissione degli impegni di firma.

### **Art. 3 – Comunicazioni periodiche alla clientela**

La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni ad esso applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente.

### **Art. 4 - Modifica delle condizioni contrattuali**

La Banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche e normative del presente contratto, in presenza di un giustificato motivo (Art. 118 del T.U.L.B. D.lgs. n. 385/1993) con le modalità previste dalla legge.

Con l'eccezione dei casi in cui il Cliente rivesta la qualità di micro-impresa, in conformità a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 118 del D.lgs. 385/93 la Banca si riserva di modificare il tasso di interesse (in tutte o in alcune delle sue componenti) in caso di finanziamenti a tempo determinato, compresi quelli erogati a valere su linee di credito rotative o a tempo indeterminato, nei casi in cui ricorra uno dei seguenti eventi e/o condizioni:

- a. aumento dei costi di provvista sostenuti dalla Banca, relativamente alla forma di finanziamento contrattualizzata, derivante da decisioni di politica monetaria o rilevabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da un incremento significativo dei seguenti indicatori:
  - i. valore medio dei CDS (Credit Default Swap) delle principali banche italiane per capitalizzazione o analoghi indici rappresentativi dello spread di credito dei principali emittenti Bancari italiani;
  - ii. differenziale di rendimento tra i titoli di Stato della Repubblica Italiana e i titoli di Stato della Repubblica Federale di Germania (c.d. spread BTP-BUND);
  - iii. rendimento all'emissione (c.d. asta) dei titoli di Stato della Repubblica Italiana aventi durata equivalente o similare alla durata residua del contratto di finanziamento;
- b. modifica della normativa (legislativa o regolamentare) o formulazione di interpretazioni da parte di autorità competenti, determinanti un aggravio del costo di provvista della Banca dal punto di vista degli obblighi di riserva o del trattamento fiscale;
- c. aumento dei costi operativi sostenuti dalla Banca a seguito dell'aumento dell'inflazione rilevato dall'Istat per mezzo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) o altro indice equivalente;
- d. peggioramento nel tempo del grado di affidabilità (c.d. merito creditizio) del Cliente con conseguente necessità di maggiori accantonamenti di capitale da parte della Banca a copertura del maggior rischio di credito.

La Banca comunica al Cliente le modifiche di cui al presente articolo in forma scritta o mediante altro supporto durevole da lui accettato, con un preavviso minimo di 2 mesi. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche senza penalità o spese di chiusura e, in questo caso, in sede di liquidazione dei rapporti derivanti dal presente contratto o di un singolo finanziamento oggetto di modifica, verranno applicate le condizioni economiche in essere al momento dell'invio della comunicazione da parte della Banca. Le modifiche si intendono approvate ove il Cliente non receda dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione. La Banca non deve comunicare al Cliente le modifiche dei tassi dovute a variazioni di specifici parametri prescelti.

**Art. 5 - Recesso, riduzione e sospensione del fido**  
La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, ancorché il fido sia accordato a tempo determinato, nonché di ridurre o sospendere, anche singolarmente, gli affidamenti accordati; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno.

A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di recesso, riduzione e di sospensione del fido può essere esercitata al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale, imprenditoriale o professionale, tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali:

1. gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso;
2. scorretto utilizzo dei fidi per frequenti richieste di utilizzo degli stessi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo definito dalla Banca nel presente contratto o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
3. creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
4. inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti (anche verso terzi), in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
5. perdite improvvise o continua mancata redditività;
6. altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione alla Banca.

La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente della riduzione, sospensione o recesso dal fido. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto solo dopo il rimborso integrale alla Banca degli importi erogati dalla Banca al Cliente a fronte dei relativi fidi accordati. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente la possibilità di utilizzo del fido accordato.



**BNL****GRUPPO BNP PARIBAS**

Le eventuali operazioni che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino della possibilità di utilizzo del fido neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale operazione consentita oltre il limite del fido accordato non comporta l'aumento di tale limite.

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, comunque dipendenti dal presente rapporto, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

#### **Art. 6 - Imposte e tasse**

Tutte le spese, nonché le ordinarie imposte indirette (con particolare riferimento alle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, alle tasse di concessione governativa, etc. eventualmente dovute), connesse al presente contatto, nonché a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità ad esso inerenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie da chiunque ed in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, sono a carico del Cliente, che espressamente le assume.

Per il pagamento delle imposte di cui al precedente comma, il Cliente autorizza sin da ora la Banca ad addebitare, anche allo scoperto, sul conto corrente intrattenuto presso la Banca, tutti gli importi dovuti ai sensi di legge in coerenza con il regime impositivo ordinario, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente.

#### **Art. 7 - Garanzie**

Il Cliente si impegna a formalizzare efficacemente le eventuali garanzie richieste dalla Banca.

Laddove il fido sia assistito da garanzie reali o personali, la possibilità di utilizzo del fido accordato sarà sospesa fino al completamento del processo di formalizzazione/constituzione delle garanzie offerte. Il Cliente si impegna a conservare – per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca – le garanzie reali dallo stesso costituite, nonché – su richiesta della Banca stessa – ad integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante.

#### **Art. 8 – Interessi di mora**

In caso di ritardo pagamento di qualunque somma dovuta a qualsiasi titolo, per capitale, interessi, spese e accessori, in dipendenza delle operazioni regolate dal presente contratto, saranno dovuti dal Cliente alla Banca, a partire dal giorno successivo a quello in cui tali somme avrebbero dovuto essere pagate e fino alla data dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura definita nel Documento di sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto, calcolati per il numero effettivo dei giorni trascorsi sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e non soggetti a capitalizzazione periodica.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

#### **Art. 9 - Elezione di domicilio**

La corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono inviate al Cliente con pieno effetto, anche nei confronti degli eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo dal Cliente stesso indicato all'atto della conclusione del contratto, oppure portato a conoscenza della Banca con comunicazione scritta ricevuta.

#### **Art. 10 – Legge applicabile e foro competente**

Il presente contratto è redatto in lingua italiana, che ne regola la conseguente interpretazione letterale, ed è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie tra la Banca ed il Cliente il foro competente è quello di Roma.

#### **Art. 11 – Richiesta e condizioni economiche di utilizzo della linea di credito**

Le disposizioni di utilizzo delle linee di credito possono essere inoltrate alla Banca mediante specifico modulo messo a disposizione dalla Banca o altro documento concordato tra le parti; oppure mediante l'utilizzo di prodotti o piattaforme di remote banking il cui uso sia stato esplicitamente autorizzato per iscritto dalla Banca; oppure mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) o del telefax (FAX).

Alle singole richieste di utilizzo presentate dal Cliente saranno applicate, salvo diverso accordo delle parti, le condizioni riportate nel DDS contrattuale per la specifica tipologia di utilizzo.

In caso di comunicazione a mezzo FAX attraverso i contatti che la Banca fornirà al Cliente su sua richiesta, il Cliente si impegna a far pervenire alla Banca, entro 10 giorni lavorativi successivi alla data della richiesta, la conferma scritta, con le firme autografe degli aventi titolo, delle richieste inviate a mezzo FAX (comprensiva degli eventuali testi di garanzia e/o credito documentario e/o lettera di credito standby che ha chiesto alla Banca di emettere), recante la chiara ed inequivocabile indicazione che trattasi di conferma della precedente richiesta inviata a mezzo FAX.

Il Cliente prende atto ed accetta che l'eventuale adozione della comunicazione a mezzo PEC/FAX avverrà esclusivamente a suo rischio e sotto la sua responsabilità per quel che concerne:

- a.l'autenticità delle firme riportate sulla richiesta;
- b.l'eventualità che la richiesta arrivi alla Banca attraverso altri mittenti simulanti le sue credenziali di invio;
- c.eventuali alterazioni e/o falsificazioni dei testi o dei dati contenuti nella richiesta;
- d.l'invio non autorizzato di messaggi effettuato da persona diversa dall'utente o comunque non autorizzata dal Cliente;
- e.la falsità della conferma a mezzo email eventualmente richiesta dalla Banca.

Inoltre, qualora dovessero verificarsi duplicazioni nel rilascio delle garanzie e/o crediti documentario e/o lettere di credito standby richieste, le relative conseguenze e gli eventuali danni, anche economici, resteranno comunque ad esclusivo carico del Cliente, il quale accetta ed avalla sin da ora - pienamente ed incondizionatamente – l'operato della Banca anche qualora non venisse inviato alla Banca un ordine in originale a conferma della richiesta inviata a mezzo FAX.

Nel caso in cui la Banca ed il Cliente concordino l'utilizzo di piattaforme gestite o di proprietà di terzi, la Banca darà seguito e/o riscontro alle istruzioni impartite dal Cliente nei limiti della disponibilità di accesso alla piattaforma stessa, restando comunque esonerata e manlevata da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti, indisponibilità o difetti della piattaforma e/o dei servizi di connettività, ivi incluse eventuali sospensioni e/o interruzioni temporanee del servizio, necessari a raggiungere la stessa, restando fin da ora, a carico del Cliente stesso, ogni eventuale onere e/o spesa aggiuntiva conseguente all'indisponibilità della piattaforma terza nei casi sopra citati. In tali fattispecie, inoltre, il Cliente si impegna fin da ora a dare istruzioni alla Banca utilizzando uno degli altri canali e/o strumenti disponibili ed autorizzati dalla Banca, in tempo utile a consentire l'esecuzione da parte della Banca. La Banca resta altresì esonerata e manlevata dall'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente per il tramite delle piattaforme terze in tutti i casi in cui, per cause di forza maggiore, non ne abbia potuto dare esecuzione nei termini richiesti.

Resta fermo che la Banca sarà tenuta ad eseguire le disposizioni impartite tramite piattaforme terze solo nei casi in cui le stesse non siano in contrasto o in violazione degli impegni contrattualmente assunti dal Cliente verso la Banca.

Nei casi di utilizzo scorretto od improprio delle piattaforme, incluso il mancato rispetto delle istruzioni ricevute dalla Banca, e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente perpetrata dal Cliente, la Banca è manlevata e tenuta indenne, anche rispetto ai terzi, da qualunque danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere da questi sofferti.

#### **Art. 12 – Sottoscrizione delle richieste**

Il Cliente dichiara:

- a.che i soggetti elencati nell'Allegato 1 - "Soggetti delegati" - al presente contratto, oltre ai firmatari del presente contratto ed a quelli muniti dei poteri a norma di legge, sono autorizzati dai competenti organi aziendali a disporre le operazioni oggetto del presente contratto;
- b.che le firme dei soggetti elencati nell'Allegato 1 - "Soggetti delegati" - al presente contratto sono state raccolte in sua presenza, previo riconoscimento dei soggetti elencati, e sono autentiche e valide a tal fine;



c. di impegnarsi a fornire ai soggetti elencati nell'Allegato 1 - "Soggetti delegati" - al presente contratto l'informativa sulla protezione dei dati personali ricevuta da Bnl Titolare del trattamento e messa anche a disposizione sul sito Bnl.it, sezione privacy;  
d. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Banca, a mezzo lettera raccomandata o PEC, la modifica o la cessazione per qualsiasi causa del soggetti di cui all'Allegato 1 - "Soggetti Delegati" e/o dei poteri loro attribuiti, nonché a comunicare nominativi e specimen dei loro eventuali sostituti, obbligandosi, in tal caso, ad assolvere nei confronti degli stessi agli adempimenti di cui alla lettera "c".

#### **Art. 13 – Negoziazione di valuta e tassi di cambio**

Eventuali negoziazioni di valuta necessarie per addebiti e/o accrediti di rimborsi, commissioni, spese ed interessi su conti di regolamento denominati in valuta diversa da quella dell'importo dovuto dal Cliente alla Banca, salvo diversa specifica pattuizione tra le parti, saranno regolate ad un tasso di cambio. Per la determinazione del tasso di cambio, la Banca prende a riferimento il "tasso di cambio di mercato" disponibile al momento dell'esecuzione o della contabilizzazione dell'operazione da parte della Banca, oppure il "Listino cambi BNL", in entrambi i casi viene applicato uno spread (margine) dello 0.75 %.

Alle operazioni lavorate in maniera massiva dopo la chiusura degli sportelli (cosiddetto "batch") la Banca applica l'ultimo cambio disponibile al momento della lavorazione. Tale cambio è pari all'ultimo cambio BCE pubblicato oppure al cambio che viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili. Da queste ultime quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'euro che rappresenta, pertanto, il "Listino Cambi BNL", al quale applica uno spread (margine) dello 0.75%, che può variare in relazione alla natura ed alla dimensione della transazione.

Le negoziazioni di moneta nazionale cinese (Renminbi, o Yuan) potranno essere regolate, ad insindacabile giudizio della Banca, anche al cambio di mercato dei Renminbi liberamente negoziabile sulla piazza di Hong Kong.

La Banca può applicare uno spread (margine) inferiore allo 0.75 % in funzione dei seguenti fattori: importo della singola operazione, divisa oggetto di conversione, liquidità e andamento del mercato, differente operatività del cliente (correlata ad esempio, al volume di operazioni rilevate dalla Banca in un determinato periodo). Ad esempio:

- a. maggiore è l'importo da convertire, minore sarà lo spread (margine) applicato, in funzione della copertura dei costi fissi di gestione dell'operazione;
- b. operazioni di conversione fra le divise più scambiate sui mercati internazionali (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SEK, NOK), prevedono uno spread (margine) minore rispetto ad operazioni di conversione tra tutte le altre divise che sono meno scambiate;
- c. lo spread (margine) applicato può variare anche nel caso di maggiore o minore liquidità dei mercati internazionali, influenzato dall'orario in cui avviene la conversione, oppure da particolari eventi e inattese turbolenze sui mercati finanziari.

#### **Art. 14 - Contrasto alle tangenti, anticorruzione, antiriciclaggio e sanzioni**

Il Cliente dichiara e garantisce alla Banca quanto segue:

- a. Contrasto alle tangenti, anticorruzione e antiriciclaggio

Né il Cliente, né alcuna delle sue controllate, né i rispettivi amministratori e/o dirigenti né, sulla base della migliore conoscenza del Cliente, alcuna società partecipata da o collegata al Cliente o alle sue controllate, né alcun agente o dipendente delle medesime, è attualmente o è stato coinvolto in attività o ha tenuto una qualsiasi condotta che abbia violato o potrebbe violare qualsiasi legge, regolamento o norma in materia di contrasto alle tangenti, anticorruzione o antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione applicabile.

- b. Sanzioni

Né il Cliente, né alcuna delle sue controllate, né i rispettivi amministratori e/o dirigenti né, sulla base della migliore conoscenza del Cliente, alcuna società partecipata da o collegata al Cliente o alle sue controllate, né alcun agente o dipendente del Cliente e/o alcuna delle sue controllate è una persona fisica, giuridica o altro ente (un "Soggetto") che è, o è posseduto o controllato da un Soggetto che è:

- (i) Oggetto/i o destinatario/i di alcuna Sanzione (un "Soggetto Sanzionato"); o
- (ii) Localizzato, costituito o residente in un paese o in un territorio che è, o il cui governo è, soggetto a Sanzioni che proibiscono in maniera generalizzata i rapporti con tale governo, paese o territorio (una "Nazione Sanzionata").

Il Cliente si impegna, altresì, per tutta la durata del presente contratto, a non utilizzare, direttamente o indirettamente, i proventi derivanti da qualsiasi incasso o pagamento, ovvero non concedere finanziamenti, effettuare conferimenti, o rendere altrimenti disponibili proventi, in favore di qualsiasi delle controllate, dei soci in joint venture o di altro Soggetto:

- a. al fine di finanziare una attività di, o una operazione con, un Soggetto, o in un paese o un territorio, che sia un Soggetto Sanzionato o una Nazione Sanzionata; o
- b. in qualsiasi altro modo che possa comportare la violazione di una Sanzione da parte di qualsiasi Soggetto.

Ai fini dei predetti impegni, dichiarazioni e garanzie, il termine "Sanzioni" indica qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, amministrata, applicata, imposta o fatta valere dall'"Office of Foreign Assets Control" (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dall'Unione Europea e/o dalla Repubblica Francese e/o della Repubblica Italiana, e/o il Dipartimento del Tesoro del Regno Unito ("Her Majesty Treasury") o da qualsiasi altra autorità competente in materia di sanzioni.

Il cliente prende atto ed accetta che il mancato rispetto dei suddetti impegni costituirà causa di risoluzione ai sensi dell'Art.5 del presente contratto.

#### **Art. 15 - Modifica e/o sostituzione dell'indice e/o parametro di riferimento per il calcolo degli interessi**

Se in una qualsiasi data di determinazione del tasso di interesse, quale indicato nel Documento di sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto o in altre disposizioni in esecuzione dello stesso, il relativo parametro di riferimento non fosse disponibile, o nessuna quotazione fosse disponibile né sulle pagine del servizio di informazioni Reuters né su altra pagina sostitutiva relativa al suddetto servizio di informazioni o ad ogni altro servizio di informazioni equivalente (per il seguito "Screen Page"), la Banca richiede alle quattro tra le principali banche sul mercato interbancario della zona euro (per il seguito "Banche di Riferimento"), escludendo a tal fine BNP Paribas e le sue affiliate, di fornire la loro quotazione per il parametro di riferimento. Se due o più Banche di Riferimento forniscono alla Banca le loro quotazioni, il parametro di riferimento per il periodo di interesse viene determinato come la media aritmetica delle quotazioni ricevute dalla Banca, eliminando la quotazione più alta e quella più bassa (eccetto il caso in cui siano state ricevute solo due quotazioni).

Se in una qualsiasi data di determinazione del tasso di interesse, il parametro di riferimento non fosse disponibile o nessuna quotazione fosse disponibile nella Screen Page e meno di due Banche di Riferimento fornissero le proprie quotazioni, il parametro di riferimento per il periodo di interesse in questione coincide con l'ultimo parametro di riferimento disponibile sulla Screen Page, a meno che l'assenza della quotazione sia dovuta a un Evento di Discontinuità Permanente, definito come:

- a. qualsiasi interruzione sostanziale di tale parametro di riferimento, qualsiasi cambiamento sostanziale nella metodologia di calcolo del parametro di riferimento;
- b. l'indisponibilità del parametro di riferimento, o l'assenza di quotazione sulla Screen Page, per un periodo di almeno 20 giorni lavorativi consecutivi;
- c. un'affermazione in pubblico o una comunicazione pubblica fatta dall'amministratore del parametro di riferimento o per suo conto oppure dall'autorità competente circa la definitiva cancellazione o cessazione della pubblicazione del parametro di riferimento;
- d. un regolatore o altra entità ufficiale del settore vieti l'uso di tale parametro di riferimento o indichi che il suo utilizzo è soggetto a restrizioni o conseguenze negative;
- e. l'assenza o il ritiro di qualsiasi autorizzazione richiesta all'amministratore del parametro di riferimento o l'assenza o il ritiro del parametro di riferimento o del suo amministratore da qualsiasi registro ufficiale.

In caso di Evento di Discontinuità Permanente, la Banca utilizza, in sostituzione del parametro di riferimento, un parametro di riferimento sostitutivo pari al:

- parametro o tasso alternativo - inclusi eventuali aggiustamenti - pubblicato, convalidato, approvato o riconosciuto dall'amministratore del parametro di riferimento sostitutivo, dalla banca centrale, dall'autorità monetaria o da qualsiasi istituzione o autorità analoga (compresi i pertinenti comitati o altri organismi istituiti, sponsorizzati o approvati da uno dei predetti, quali il Gruppo di Lavoro sui Tassi Euro Senza Rischio, istituito dalla Banca Centrale Europea, dall'Associazione Europea dei Mercati Mobiliari e dalla Commissione Europea, o da qualsiasi altro organismo successore); oppure, in assenza di tale valore
- tasso fisso corrispondente all'ultimo Mid-Swap rate disponibile, inclusa ogni variazione determinata dalla Banca in linea con quanto disposto dal presente articolo nel paragrafo seguente.

Una volta determinato un parametro di riferimento sostitutivo:

- a. per assicurare la continuità del presente contratto e delle disposizioni ad esso collegate la Banca adotta qualsiasi modifica tecnica necessaria e, ove necessario, qualsiasi aggiustamento<sup>1</sup> necessario per rendere tale parametro di riferimento sostitutivo rapportabile al parametro di riferimento originario concordato tra le Parti. Tale scelta viene intrapresa dalla Banca in buona fede ed in modo coerente con gli standard bancari comunemente accettati;
- b. i riferimenti al parametro di riferimento nel presente contratto, nonché nelle disposizioni in esecuzione dello stesso, sono considerati come riferimenti al parametro di riferimento sostitutivo;
- c. la Banca comunica al Cliente il parametro di riferimento sostitutivo e i criteri sopra descritti al punto (a) non appena ragionevolmente possibile e, comunque, almeno 10 giorni lavorativi prima di iniziare a utilizzare il parametro di riferimento sostitutivo.

#### **Art. 16 - Rinvii**

Restano ferme, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le norme contrattuali che regolano i conti correnti utilizzati dal Cliente presso la Banca.

#### **Art. 17 - Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie**

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
  - rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
  - attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.
- In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:
- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
  - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.

Per informazioni sulla Centrale dei Rischii, il Cliente può consultare la guida pratica "La Centrale dei Rischii in parole semplici" disponibile sul sito [www.bnl.it](http://www.bnl.it) - sezione "Trasparenza" e sul sito della Banca d'Italia [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

---

<sup>1</sup> Per aggiustamento si intende un margine fisso, positivo o negativo, destinato ad eliminare o minimizzare qualsiasi potenziale trasferimento di valore tra le Parti indotto dalla sostituzione del parametro di riferimento, assicurando che il parametro di riferimento sostitutivo sia equivalente al parametro di riferimento originario alla data di sostituzione dello stesso.



## **NORME SPECIALI CHE REGOLANO L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIA E COMMERCIALE**

### **Art. 1 – Norme applicabili in via generale**

Le norme di seguito riportate derogano alle norme disciplinanti le aperture di credito in conto corrente eventualmente presenti nel contratto di conto corrente precedentemente sottoscritto dal Cliente.

Il Cliente si obbliga verso la Banca a:

- a. utilizzare la linea di fido per apertura di credito in conto corrente nelle modalità e nei limiti stabiliti dalle norme del presente contratto e da ciascun dispositivo di fido in esso contenuto, nonché di eventuali accordi integrativi tra la Banca ed il Cliente;
- b. non compiere atti di utilizzo del fido accordato oltre il limite d'importo disponibile o dopo l'eventuale scadenza, nonché prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso della Banca, che non costituisca modifica delle condizioni e dei termini del fido, né affidamento per ulteriori o analoghe concessioni;
- c. presentare, a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extracontabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiutamente e fedelmente la situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, nonché fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie prestate (anche da terzi) in favore della Banca.

### **Art. 2 - Utilizzo della linea di fido**

Il Cliente, ai sensi dell'art. 1842 c.c., può utilizzare, in una o più volte, le somme messe a disposizione dalla Banca e può, con successivi versamenti, ripristinare la propria disponibilità sul conto corrente, nei limiti di quanto previsto nel dispositivo di fido e dalle relative modalità di utilizzo.

L'apertura di credito in conto corrente può avere natura finanziaria e senza condizioni (cosiddetta apertura "in bianco" o per elasticità di cassa), oppure commerciale (in taluni casi nota anche come "casafiletto sbf").

In entrambi i casi, salvo diversi accordi tra le parti, il Cliente può utilizzare autonomamente le somme rese disponibili dalla Banca mediante disposizioni a valere sul relativo conto corrente (es: bonifico in uscita; pagamento a mezzo assegno). Nel caso di apertura di credito in conto corrente di natura commerciale, le somme saranno messe a disposizione del Cliente solo a seguito della presentazione (telematica o con apposita richiesta) e dell'accoglimento, da parte della Banca, di documenti e/o dichiarazioni richiesti dal dispositivo di fido.

La Banca può, pertanto, disporre, con specifica e dettagliata indicazione nel dispositivo di fido, che la messa a disposizione in conto corrente dei fondi al Cliente possa essere subordinata alla preliminare valutazione: dei flussi commerciali che saranno canalizzati sulla Banca (es: esistenza POS collegati al conto corrente del cliente), della consistenza dei pagamenti effettivamente canalizzati sulla Banca (es: volumi transato POS) o alla presentazione di specifica documentazione e/o dichiarazioni quali, ad esempio: portafoglio commerciale - anche elettronico (RiBa, Sepa Direct Debit, MAV, etc.), del rispetto di eventuali covenant commerciali, di fatture (assistite o meno da cessione del credito) o liste di crediti commerciali, di disposizioni di pagamento, di documenti rappresentativi di merce, di documenti di vendita da inviare all'incasso, di documenti da ritirare contro pagamento (a vista o differito), di lettere di credito "export" emesse in favore del Cliente, etc.

Il Cliente, che si impegna a canalizzare sul conto corrente (o altro conto incassi e/o anticipi) dov'è contabilizzata l'apertura di credito i flussi commerciali e finanziari anticipati, è tenuto ad eseguire, alla scadenza dell'apertura di credito in conto corrente, il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca.

### **Art. 3 - Interessi**

Gli interessi debitori maturati in vigenza di ciascuna apertura di credito in conto corrente (o altro conto incassi e/o anticipi), sia di natura finanziaria che commerciale (come definite all'art 2), sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. A tal fine, il Cliente autorizza preventivamente la Banca ad addebitare tali interessi sul conto corrente dove è resa disponibile l'apertura di credito o sul altro conto di regolamento, anche allo scoperto, alla data del 1° marzo di ciascun anno, ferma restando la facoltà del Cliente di revocare in ogni momento l'autorizzazione relativa ad ogni singolo conto corrente (o altro conto incassi e/o anticipi) in essere, purché prima che l'addebito sia stato contabilizzato.

In caso di chiusura definitiva dell'apertura di credito in conto corrente e/o del relativo rapporto di conto corrente (o altro conto incassi e/o anticipi), gli interessi sono immediatamente esigibili: il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi e quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento sono impiegati per estinguere il debito da interessi.

### **Art. 4 – Mandato all'incasso**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente conferisce alla Banca mandato ad incassare tutti i crediti a fronte dei quali la Banca ha reso utilizzabile per il Cliente l'apertura di credito in conto corrente. Il presente mandato è irrevocabile ed è conferito espressamente nell'interesse della Banca, ai sensi dell'art. 1723 secondo comma Codice Civile.

Le somme che la Banca incassa in esecuzione del presente mandato possono essere utilizzate dalla Banca, totalmente a suo insindacabile giudizio, sia per l'estinzione o la decurtazione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto che di ogni altro debito presente e futuro del Cliente nei confronti della Banca, ancorché non scaduto.

Al fine di facilitare la riscossione del credito, il Cliente si obbliga ad impartire agli acquirenti opportune istruzioni affinché i pagamenti siano eseguiti esclusivamente per il tramite della Banca. Qualora, tuttavia, il ricavo dell'operazione dovesse essere accreditato al Cliente presso altra Banca, il Cliente si obbliga a darne comunicazione alla Banca non appena ne abbia avuto notizia. In ogni caso, sempre qualora la Banca lo ritenesse utile al fine di facilitare la riscossione del credito, il Cliente si obbliga a rilasciare alla Banca, a sua semplice richiesta, anche in occasione di singole operazioni, lettere di delega, procura e simili, nelle forme che verranno da essa indicate al Cliente.

Resta salvo ogni diritto ed azione della Banca sia per il recupero di ogni eventuale differenza, sia per il conseguimento di quanto dovuto dal Cliente alla Banca anche prima ed indipendentemente dall'incasso delle somme cui il mandato si riferisce.



## **NORME SPECIALI CHE REGOLANO I FINANZIAMENTI DIVERSI A BREVE TERMINE IN EURO E VALUTA ESTERA**

### **Art. 1 - Modalità di utilizzo della linea di fido per finanziamenti diversi a breve termine**

La facilitazione potrà essere utilizzata per finanziamenti diversi, da rimborsare integralmente alla scadenza pattuita, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Anticipi a fronte di presentazioni di portafoglio s.b.i., Anticipi a fronte di presentazione di fatture, Anticipi contro cessione del credito, Finanziamenti a fronte di flussi o liste di crediti commerciali, Finanziamenti a breve termine per esigenze di natura finanziaria, Finanziamenti standby a breve termine, Finanziamenti all'importazione, Anticipazioni garantite da merci e/o documenti rappresentativi di merce, Anticipi a fronte di documenti inviati all'incasso, Pagamento di crediti documentari e lettere di credito standby, Emissione di fidejussioni e garanzie autonome.

### **Art. 2 - Erogazione della facilitazione**

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla positiva valutazione da parte della Banca della richiesta e degli eventuali crediti (es: fatture) di volta in volta presentati dal Cliente. Resta inteso che, qualora a seguito delle valutazioni dei propri organi deliberanti, la Banca fosse in grado di erogare esclusivamente una somma o una scadenza inferiore rispetto al finanziamento di volta in volta richiesto, il Cliente si dichiara disposto, fin d'ora e senza necessità di ulteriore conferma, ad accettare comunque tale somma e/o scadenza.

### **Art. 3 - Mandato all'incasso**

Il mandato ad incassare il credito conferito dal Cliente è irrevocabile ed è stato conferito espressamente nell'interesse della Banca.

In relazione alle operazioni di esportazione con l'estero regolate dal presente contratto, il Cliente conferisce alla Banca mandato ad incassare tutto quanto dovuto al Cliente in dipendenza delle operazioni, indicate nelle singole richieste pervenute, che dovessero transitare sulla Banca, restando la Banca espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni conseguenza derivante da cause imprevedute, da irregolarità od omissioni (omissioni od erronee indicazioni su documenti, etc.) o da cause di forza maggiore ad essa non imputabili (scioperi, disservizi postali, ferroviari od aerei, ecc.) o da errata interpretazione o negligenza nell'esecuzione da parte di corrispondenti delle istruzioni ricevute. Al fine di facilitare la riscossione del credito, il Cliente si obbliga ad impartire agli acquirenti opportune istruzioni affinché i pagamenti siano eseguiti esclusivamente per il tramite della Banca. Qualora, tuttavia, il ricavo dell'operazione dovesse essere accreditato al Cliente presso altra Banca, il Cliente si obbliga a darne comunicazione alla Banca non appena ne abbia avuto notizia. In ogni caso, sempre qualora la Banca lo ritenesse utile al fine di facilitare la riscossione del credito, il Cliente si obbliga a rilasciare alla Banca, a sua semplice richiesta, anche in occasione di singole operazioni, lettere di delega, procura e simili, nelle forme che verranno da essa indicate al Cliente.

### **Art. 4 - Gestione incassi**

Le somme che la Banca incassa in dipendenza dei documenti recanti la clausola di pagamento suo tramite e ad essa rimessi per l'incasso possono, per tutto o parte dell'intero importo, essere dalla Banca senz'altro utilizzate per l'estinzione o la decurtazione di ogni debito presente e futuro del Cliente nei confronti della Banca, ancorché non scaduto. Resta salvo ogni diritto ed azione della Banca sia per il recupero di ogni eventuale differenza, sia per il conseguimento di quanto dovuto dal Cliente alla Banca anche prima ed indipendentemente dall'incasso delle somme cui il mandato si riferisce.

### **Art. 5 - Rimborso del finanziamento**

Alla scadenza pattuita con la Banca per il singolo finanziamento da questa erogato, il Cliente si impegna a rimborsare alla Banca il capitale finanziato unitamente agli interessi pattuiti e maturati fino alla scadenza del finanziamento.

A prescindere dall'eventuale termine espressamente convenuto per il rimborso del finanziamento, resta sempre in facoltà della Banca esigere in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata o PEC, con un preavviso non inferiore ad un giorno, l'immediato rimborso degli anticipi erogati e il pagamento delle spese, oneri, interessi e degli accessori, ovvero provvedere senz'altro all'addebito delle predette somme, a suo insindacabile giudizio, nei conti intestati al Cliente presso la Banca, siano essi denominati in euro che in altra moneta.

Alla scadenza dei singoli finanziamenti, se esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, anche se presso altre dipendenze italiane ed estere, in presenza dei presupposti per la compensazione di legge, la Banca può addebitare, senza preavviso ed a sua insindacabile scelta, su uno qualsiasi di tali rapporti o conti, l'importo pari alla quota dell'anticipo non ancora rimborsata dal Cliente o presente sul conto tecnico interno per la gestione degli insoluti.

### **Art. 6 - Estinzione anticipata del finanziamento**

Il Cliente può estinguere i finanziamenti erogati dalla Banca anche prima della scadenza pattuita. La Banca darà corso alla richiesta di estinzione anticipata del Cliente utilizzando, ai fini del calcolo dell'eventuale penale di estinzione anticipata, la formula riportata nel DDS, frontespizio e parte integrante del presente contratto. I tassi sulle durate non quotate sui mercati saranno determinati per interpolazione lineare.

### **Art. 7 - Proroga del finanziamento**

È esclusiva facoltà della Banca concedere proroghe, alle condizioni economiche concordate, al singolo finanziamento concesso. Il Cliente prende atto che eventuali richieste di proroga rispetto al singolo finanziamento concesso dovranno essere trasmesse alla Banca, per iscritto, con 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza convenuta, ferma restando la facoltà della Banca di rifiutare tale richiesta.

## **NORME SPECIALI CHE REGOLANO LE ANTICIPAZIONI GARANTITE DA MERCI DEPOSITATE**

### **Art. 1 - Pegno**

Il deposito della merce e/o la consegna dei documenti rappresentativi di merce sono effettuati dal Cliente a titolo di pegno a favore della Banca, in garanzia dell'anticipazione e di quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, imposte, tasse, spese e ogni altro accessorio, in dipendenza dell'anticipazione bancaria secondo il termine di scadenza originariamente stabilito, nonché a seguito delle eventuali proroghe.

La merce e/o i documenti che con il consenso della Banca fossero depositati o consegnati in sostituzione della merce e/o dei documenti di cui al primo comma e/o a reintegrazione della garanzia sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

### **Art. 2 - Girate**

Nel caso di anticipazione su documenti rappresentativi di merce, la Banca indicherà se i documenti-le debbano essere consegnati con girata piena, in bianco ovvero in garanzia.

### **Art. 3 - Scarto sul valore della merce**

Le parti accertano di comune accordo il valore della merce depositata e/o rappresentata dai documenti e la Banca stabilisce lo scarto da applicare su tale valore e l'ammontare dell'anticipazione. La merce costituita in pegno ai sensi del decreto 26 luglio 2016 può essere oggetto di patto di rotatività con le modalità previste dalla legge.

### **Art. 4 - Rilascio di cambiali a garanzia**

A richiesta della Banca e con le modalità da questa stabilite il Cliente è tenuto a rilasciare, in qualsiasi momento, su semplice richiesta, pagherò cambiali fino all'importo del credito e degli accessori. Dette cambiali non hanno in nessun caso efficacia novativa e non prolungano la durata dell'anticipazione oltre il termine convenuto.

### **Art. 5 - Rimborso**

Il Cliente è tenuto ad eseguire, alla scadenza del termine convenuto, il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro accessorio anche senza una espressa richiesta della Banca.

### **Art. 6 - Inadempienza del Cliente**





Ove il Cliente si renda inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni nei confronti della Banca e altresì nelle ipotesi previste dall'art. 1186 Codice Civile l'anticipazione si risolve con effetto immediato e il Cliente, su semplice richiesta scritta, deve pagare senza ritardo quanto da lui dovuto.

**Art. 7 - Custodia della merce**

La Banca assume per la custodia della merce costituita in pegno e depositata, in magazzini propri, o comunque a sua disposizione, la responsabilità ordinaria. Pertanto le perdite e le avarie derivate da causa non imputabile alla Banca, dalla natura o da vizi della merce o dell'imballaggio, da calo, da fatto del Cliente o di terzi stanno a carico del Cliente. Qualora i magazzini siano di proprietà del Cliente o ad esso locati, la Banca può esigere che le siano concessi rispettivamente in locazione o in sublocazione con consegna della chiave. La Banca può designare persona di sua fiducia per l'esercizio della materiale custodia. Qualora la merce sia affidata ad un terzo designato dalle parti che dichiara di riceverla come depositario, la responsabilità di cui al primo comma è a carico di esso terzo, tanto se la merce sia custodita in magazzini di sua proprietà, quanto se sia custodita in magazzini a lui concessi in locazione o in sublocazione. Fermo rimanendo il disposto dei commi precedenti, la Banca si riserva la facoltà di provvedere a quanto ritenesse opportuno per la migliore conservazione della merce e di procedere anche, a tal fine, se le circostanze lo richiedessero, alla sostituzione del depositario e/o al trasferimento della merce in luogo diverso, avvertendone il Cliente appena possibile.

Nel caso di merce costituita in garanzia ai sensi della legge 401/1985, la Banca avrà cura di apporre sulla merce uno speciale contrassegno indelebile, consistente nel numero di lotto di produzione aziendale, mese ed anno di sigillatura. La Banca, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare il relativo vincolo per ogni operazione, su apposito registro, diverso per ogni creditore e conservato a cura del Cliente, salvo diversa intesa tra le parti. Il Cliente si impegna a consegnare alla Banca, assumendo i relativi oneri e spese, evidenza dell'avvenuta vidimazione notarile annuale del registro contenente le annotazioni di pegno a favore della Banca. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di volta in volta vigenti su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.

**Art. 8 - Ispezione della merce**

La Banca ha diritto di ispezionare in ogni momento la merce la merce depositata e/o la merce rappresentata dai documenti in suo possesso e di farla valutare a mezzo di perito di propria fiducia a spese del Cliente.

**Art. 9 - Assicurazione della merce**

La merce depositata e/o rappresentata dai documenti consegnati deve essere assicurata presso primaria Compagnia, di gradimento della Banca, contro i rischi che la Banca stessa indicherà a seconda delle circostanze. La Banca si riserva il diritto di provvedere direttamente a tale assicurazione per conto e a spese del Cliente.

Se la Banca non intende valersi della facoltà di cui al comma precedente, il Cliente deve curare l'assicurazione secondo le indicazioni della Banca medesima e consegnarle la polizza di assicurazione, o analoga dichiarazione. In entrambi i casi, ove la polizza di assicurazione non venga direttamente intestata al nome della Banca, sulla polizza stessa, anche se globale o flottante, deve essere annotato il vincolo pignorizio con la precisazione che, in forza di tale vincolo, le indennità devono essere versate direttamente alla Banca anche in deroga al secondo comma dell'art. 1891 Codice Civile.

**Art. 10 - Imposte e tasse**

Il Cliente è tenuto a rimborsare ogni tassa e imposta, nonché le spese di qualsiasi natura che la Banca dovesse incontrare in relazione all'anticipazione bancaria e alla merce costituita in pegno e/o rappresentata dai documenti costituiti in pegno (custodia, conservazione, manutenzione, dazi, assicurazione, perizia e quanto altro).

**Art. 11 - Altri crediti garantiti dal pegno**

La merce depositata e/o i documenti consegnati – come pure la merce da essi rappresentata – sono altresì costituiti in pegno a garanzia di ogni altro credito già in essere che dovesse sorgere a favore della Banca verso il Cliente, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale.

**Art. 12 - Ritiro della merce**

Il Cliente può, anche prima della scadenza del termine stabilito, estinguere l'operazione versando le somme dovute ai sensi dell'art. 5 e, salva l'applicazione dell'articolo precedente, ritirare la merce costituita in pegno e/o i documenti rappresentativi di essa. La Banca restituirà la merce e/o i documenti nel tempo ragionevolmente necessario per provvedere. Analogamente il Cliente può ritirare parte della merce costituita in pegno, effettuandone la scelta d'accordo con la Banca e versando, a riduzione del suo debito, la somma corrispondente alla quantità ed al valore della merce da ritirare, calcolato secondo il disposto dell'art. 3. Se la merce è rappresentata da documenti si fa su questi regolare annotazione del ritiro. Nel caso di anticipata estinzione o riduzione dell'operazione spetta alla banca una commissione compensativa della minore durata dell'anticipazione, calcolata secondo le modalità riportate nel Documento di Sintesi, frontespizio e parte integrante del presente contratto.

Il Cliente al quale è stato concesso di disporre della merce costituita in garanzia ai sensi della legge 401/1985 si impegna a rispettarne le norme nonché le disposizioni dei regolamenti ad essa collegati, assumendo, in relazione ad essi, gli obblighi e le responsabilità del depositario. In caso di vendita della merce sottoposta a pegno ai sensi della legge 401/1985, non può essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto l'interesse della Banca, o senza il suo consenso, che deve risultare da annotazione sul registro.

**Art. 13 - Ribasso del valore della merce**

Se si verifica una diminuzione di almeno il 10% sul valore della merce depositata e/o rappresentata da documenti costituiti in garanzia, rispetto al valore accertato inizialmente, diminuzione dovuta al ribasso del prezzo corrente o usuale - da desumersi dai listini delle Borse merci o della Camera di commercio vicinore, da informazioni delle competenti Associazioni di categoria, o da altre fonti degne di fede - oppure dovuta ad avaria o degrado della merce, anche fortuiti, da accertarsi da perito nominato dalla Banca, questa ne dà comunicazione al Cliente, il quale è tenuto a completare entro giorni 5 la garanzia con altra merce o con altri documenti rappresentativi di merce, di valore congruo e di gradimento di essa Banca o di restituirla, sempre entro lo stesso termine, parte proporzionale della somma dovutale. Se il Cliente non ottempera puntualmente a tale obbligo, la Banca ha il diritto di fare vendere senz'altro avviso la merce costituita in pegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.

**Art. 14 - Rivalsa con vendita della merce**

In caso di inosservanza da parte del Cliente di uno qualsiasi degli obblighi assunti a termine delle presenti condizioni, la Banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso di almeno un giorno, dato in qualsiasi forma scritta, in tutto od in parte, la merce costituita in pegno e/o rappresentata dai documenti costituiti in garanzia, a mezzo di persona autorizzata a tale genere di atti o di Ufficiale giudiziario o di persona nominata dall'Autorità Giudiziaria competente nel luogo in cui ha sede la filiale della Banca che ha concesso l'anticipazione, oppure nel luogo in cui è depositata la merce. Per la vendita della merce costituita in pegno possono essere convenute forme diverse. Se la vendita deve avere luogo in Paese estero essa sarà effettuata nelle forme praticate dal Paese stesso. Sul prezzo netto ricavato la Banca si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro accessorio sempre fermo quanto disposto dall'art. 11.

**Art. 15 - Rappresentanza**

Il Cliente può farsi rappresentare di fronte alla Banca da persona da lui autorizzata, rimanendo stabilito che le revocche e le modifiche della facoltà a questa concesse, nonché le rinunce da parte della medesima non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o PEC e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revocche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

**Art. 16 - Invio comunicazioni al Cliente**

L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

**Art. 17 – Varie**

Qualora siano state costituite in garanzia diverse partite di merce, ai fini dell'applicazione degli artt. 12 e 13 delle condizioni sopra riportate, dovrà tenersi presente, oltre allo scarto complessivo applicato (ai sensi dell'art. 3 delle condizioni medesime) sul valore dell'intera garanzia, anche lo scarto unitariamente applicato sul valore di ciascuna partita.

Il pegno è indivisibilmente costituito a garanzia del pagamento di tutte le somme che, per capitale, interessi ed ogni altro accessorio anche di ordine fiscale, saranno dovute alla Banca in dipendenza dell'anticipazione erogata al Cliente, alle condizioni riportate nel presente contratto. Il pegno è costituito senza pregiudizio di ogni altro eventuale diritto di prelazione spettante alla Banca sulle merci che ne costituiscono l'oggetto.





## **NORME SPECIALI CHE REGOLANO LE FIDEIUSSIONI, LE GARANZIE AUTONOME E LE LETTERE DI CREDITO STANDBY (SBLC)**

### **Art. 1 – Obblighi del Cliente**

Il Cliente potrà chiedere alla Banca di prestare, nel suo interesse e/o nell'interesse di terzi di volta in volta indicati, ed a suo rischio, le fideiussioni, le garanzie autonome e/o le lettere di credito standby (SBLC) - per il seguito "garanzie" - conformi ai testi che di volta in volta invierà alla Banca, debitamente sottoscritti, previa disamina ed approvazione da parte della Banca, a favore dei nominativi che indicherà e fino alla complessiva concorrenza dei fondi disponibili accordati.

A tal fine il Cliente si obbliga in via solidale ed indivisibile anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:

- a. A corrispondere alla Banca la Commissione Valutazione Rischio (CVR), da pagarsi in via anticipata per l'intero anno, indicata nel Documento di Sintesi, frontespizio e parte integrante del presente contratto, dalla data del rilascio fino alla data di scadenza della garanzia e, comunque, fino alla inequivocabile cessazione dell'efficacia della garanzia, nonché a rimborsare alla Banca le eventuali spese sostenute.
- b. A mettere a disposizione nonché a rimborsare, a semplice richiesta della Banca, tutte le somme che per capitale, interessi e spese la Banca fosse chiamata a pagare o avesse già pagato, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza delle prestate garanzie rinunciando, nell'uno come nell'altro caso, a qualsiasi eccezione e contestazione nei confronti della Banca circa la fondatezza della richiesta del creditore. Il Cliente autorizza, fin da ora, ad eseguire, ad insindacabile giudizio della ed anche senza darne preventivo avviso al Cliente, il pagamento a favore del creditore addebitando le relative somme, anche allo scoperto, nel conto corrente intrattenuto dal presso la Banca, e ciò anche se dovesse sorgere o fosse sorta in qualunque sede, giudiziale o arbitrale, contestazione sulla sua pretesa, nonché in caso di reviviscenza della garanzia a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti estintivi dell'obbligazione garantita. A corrispondere alla Banca, sulle somme che fosse chiamata ad anticipare in vece e per conto del Cliente, interessi in misura del tasso indicato nel Documento di Sintesi, calcolati a partire dalla data dell'esborso da parte della Banca.
- c. A versare alla Banca, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta della Banca per lettera raccomandata o PEC, somme pari all'importo delle garanzie in essere rilasciate dalla Banca su richiesta del Cliente, restando la Banca autorizzata ad addebitare la somma medesima, all'atto stesso della richiesta, anche allo scoperto nei conti correnti intrattenuti dal Cliente presso la Banca, senza che, naturalmente, ciò possa mai interpretarsi come novazione delle obbligazioni derivanti al Cliente dal presente contratto. La ripetuta somma sarà accreditata in uno speciale conto intestato a nome del Cliente e vincolato a favore della Banca, che fin da ora il Cliente costituisce in pegno a garanzia di tutte le obbligazioni ad esso derivanti dal presente contratto ed al quale, pertanto, la Banca potrà addebitare ogni e qualsiasi importo dovuto dal Cliente alla Banca in dipendenza delle garanzie da essa prestate.
- d. Ove la garanzia sia diretta al ritiro di merci in mancanza di polizza di carico, a ritirare i documenti relativi alle merci di cui trattasi, in qualsiasi forma fossero essi redatti e rinunciando, esplicitamente, qualora relativi ad un'operazione di credito documentario, ad ogni eccezione in ordine alla rispondenza degli stessi alle norme ed alle condizioni del relativo credito documentario. Si obbliga, inoltre, a promuovere la procedura giudiziale di ammortamento della polizza di carico (originale e duplicato) qualora, entro tre mesi dalla data di emissione della garanzia, la polizza stessa non fosse ancora regolarmente pervenuta alla Banca.
- e. Nel caso in cui la garanzia non consenta alla Banca di ritenersi liberata dai suoi impegni verso il beneficiario della garanzia alla scadenza prevista nella garanzia stessa, per l'ipotesi di accoglimento di un'eventuale richiesta del Cliente di liberazione dalla garanzia (cd "scarico") in assenza della restituzione dell'originale o dichiarazione liberatoria equivalente del beneficiario, a tenere la Banca indenne e manlevata per eventuali escussioni oltre il termine di scadenza previsto nella garanzia.
- f. A procurare, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta della Banca a mezzo lettera raccomandata o PEC, che un'altra banca emetta una o più garanzie che sostituiscano la/e garanzia/e rilasciate/e dalla Banca, liberando la Banca da tutti gli impegni derivanti dalla/e garanzia/e rilasciate/e su richiesta del Cliente, incluse le obbligazioni già sorte al momento della sostituzione.
- g. A far rilasciare, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta della Banca a mezzo lettera raccomandata o PEC, da un istituto di credito con un rating ritenuto accettabile dalla Banca una controgaranzia a favore della Banca, il cui testo sia stato previamente accettato dalla Banca e che garantisca integralmente tutti gli impegni assunti dalla Banca, anche in relazione ad obbligazioni già sorte, con l'emissione della/e garanzia/e richiesta/e dal Cliente.

### **Art. 2 – Controversie tra le parti**

Il Cliente s'impegna a mantenere la Banca estranea a qualsiasi controversia, giudiziale e non, con il beneficiario o con terzi, inerente la fornitura di beni e/o servizi o qualsiasi altro rapporto giuridico sottostante la garanzia.

### **Art. 3 – Recesso**

In caso di recesso di una delle parti, il Cliente si impegna a versare in un conto vincolato a favore della Banca e ad essa concesso in pegno, l'equivalente in contanti del 110% del valore nominale (controvalore in euro) delle garanzie ancora in essere al momento del recesso, al netto di eventuali escussioni già rimborsate alla Banca dal Cliente, fino alla completa liberazione della Banca dagli impegni di garanzia emessi.

### **Art. 4 – Norme ed usi internazionali**

Le garanzie che il Cliente richiederà alla Banca di emettere potranno essere regolate, su specifica richiesta del Cliente e ad insindacabile giudizio della Banca, oltre che dalle leggi locali, anche dalle seguenti norme:

- a. «Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta – Pubblicazione n. 758 della Camera di Commercio Internazionale - Parigi» ("URDG 758");
- b. «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (rev. 2007) - Pubblicazione n. 600 della Camera di Commercio Internazionale - Parigi» ("UCP 600");
- c. «Regole e Prassi Internazionali relative alla Standby - Pubblicazione n. 590 della Camera di Commercio Internazionale - Parigi» ("ISP 98");
- d. «Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits – Pubblicazione n. 725 della Camera di Commercio Internazionale - Parigi»;

che il Cliente dichiara di conoscere.

### **Art. 5 – Emissioni nell'interesse di terzi**

Nel caso di richiesta di emissione di garanzie nell'interesse di società terze, ai sensi dell'art. 1411-c.c. il Cliente si impegna, e conferma alla Banca ora per allora, a raccogliere preventivamente la manifestazione d'interesse da parte delle società interessate.

### **Art. 6 – Traduzioni**

Nel caso in cui il Cliente, il Beneficiario o le norme locali richiedano l'emissione di una garanzia in una lingua diversa da quella del testo inoltrato dal Cliente alla Banca per l'emissione, il Cliente accetta sin da ora la traduzione che sarà predisposta dalla Banca, direttamente o per il tramite delle corrispondenti estere, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione in merito alla traduzione rilasciata al Beneficiario della garanzia e sollevando la Banca da qualsiasi onere e responsabilità relativi alla traduzione. In caso di conflitto tra i due testi, il Cliente accetta sin da ora la prevalenza di quello consegnato al Beneficiario, rinunciando sin da ora a sollevare qualsiasi eccezione o obiezione in merito.



## **NORME SPECIALI CHE REGOLANO GLI INCASSI DOCUMENTARI ED I CREDITI DOCUMENTARI**

### **Parte I – Disposizioni comuni ad Incassi documentari e Crediti documentari**

#### **Art. 1 – Norme ed usi internazionali**

Ai fini del presente contratto, per:

- "UCP 600" si intendono le «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (rev. 2007) - Pubblicazione n. 600 della Camera di Commercio Internazionale - Parigi»;
- "URR 725" si intendono le «Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits – Pubblicazione n. 725 della Camera di Commercio Internazionale - Parigi»;
- "NUJ 522" si intendono le «Norme Uniformi Relative agli Incassi" Pubblicazione n. 522 della Camera di Commercio Internazionale - Parigi».

#### **Art. 2 – Recesso**

In caso di recesso di una delle Parti, il Cliente si impegna a versare in un conto vincolato a favore della Banca e ad essa concesso in pegno, l'equivalente in contanti del 110% del valore nominale (controvalore in euro) dei crediti documentari ancora in essere, al netto di eventuali utilizzi già rimborsati dal Cliente stesso alla Banca, fino alla completa liberazione della Banca dagli impegni di garanzia emessi.

### **Parte II - Crediti documentari**

#### **Art. 3 – Emissione**

Il Cliente ha facoltà di chiedere l'emissione di uno o più crediti documentari, nei limiti e secondo quanto previsto dalla specifica linea di credito accordata. Tale richiesta dovrà essere formulata tramite mandato irrevocabile conferito secondo quanto indicato all'art.5. Resta fermo che la Banca si riserva, a proprio insindacabile giudizio, l'emissione di tali crediti documentari all'esito delle opportune verifiche.

#### **Art. 4 – Autonomia del credito documentario**

Il Cliente dichiara di essere consapevole del fatto che il credito documentario è distinto e autonomo rispetto ai contratti di vendita o altri contratti su cui esso possa fondarsi. La Banca, pertanto, non sarà in alcun modo impegnata da tali contratti, anche qualora vi sia un qualsiasi riferimento ad essi nel credito.

#### **Art. 5 – Utilizzo**

Col ritiro dei documenti da parte della Banca oppure da parte di sua Corrispondente, il credito documentario si ritiene utilizzato e quindi da tale momento decorre l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le somme pagate, indipendentemente dal fatto che i documenti permettano o meno al Cliente - per qualsiasi circostanza - di entrare in possesso della merce. Nessuna eventuale pratica ed azione verso Compagnie di Navigazione o di Assicurazione o altri soggetti potrà ritardare in alcun modo quanto è o sarà dovuto alla Banca in dipendenza dei crediti documentari emessi.

#### **Art. 6 – Rimborsor**

Il Cliente si obbliga al rimborso verso la Banca dell'importo del credito, comprensivo di interessi, commissioni, accessori e spese ed in genere di tutte le esposizioni incontrate dalla Banca in esecuzione del mandato, indipendentemente dall'arrivo delle merci o dal possesso delle merci stesse, restando la Banca esonerata da ogni responsabilità al riguardo. Il Cliente resta altresì obbligato a rifondere alla Banca eventuali spese derivanti da pratiche giudiziarie, ecc., in dipendenza del mandato suddetto.

A tal fine, il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad addebitare l'importo del credito dalla stessa pagato, nonché i relativi interessi, commissioni, accessori e spese, ed in genere tutte le esposizioni incontrate dalla Banca in esecuzione del mandato, sul proprio conto corrente di regolamento sopra indicato, all'atto dell'utilizzo, alla scadenza stabilita o al momento della richiesta da parte delle corrispondenti estere.

In assenza di indicazioni in merito al conto di addebito, o in caso di insufficienza dei fondi disponibili sullo stesso, il Cliente autorizza fin da ora la Banca ad addebitare l'importo ad essa dovuto - nonché i relativi interessi, commissioni, accessori e spese, ed in genere tutte le esposizioni incontrate dalla Banca in esecuzione del mandato - a suo insindacabile giudizio, su uno qualsiasi dei conti intrattenuti presso la Banca.

Il Cliente si obbliga, inoltre, a versare alla Banca, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta per lettera raccomandata o PEC, somme pari all'esposizione ad essa derivante dai crediti documentari emessi e dai relativi accessori, restando la Banca autorizzata ad addebitare la somma medesima, all'atto stesso della richiesta, anche allo scoperto negli account correnti intrattenuti dal Cliente presso la Banca senza che, naturalmente, ciò possa mai interpretarsi come novazione delle obbligazioni del Cliente derivanti dal presente contratto. La ripetuta somma sarà accreditata in uno speciale conto intestato a nome del Cliente e vincolato a favore della Banca, che fin da ora il Cliente costituisce in pegno a garanzia di tutte le obbligazioni a lui derivanti dal presente contratto ed al quale, pertanto, la Banca potrà addebitare ogni e qualsiasi importo dovuto dal Cliente alla Banca in dipendenza dei crediti documentari da essa emessi.

#### **Art. 7 – Privilegio**

Per tutti i crediti emessi e per i relativi interessi, commissioni, accessori e spese ed in genere per tutte le esposizioni incontrate dalla Banca in esecuzione del mandato conferito dal Cliente a quest'ultima, spetterà alla Banca il privilegio legale di cui agli artt. 1721, 2761 2° comma Codice Civile tanto sui documenti quanto sulle merci da essi rappresentate nonché sulle indennità di assicurazione. A tal fine, nel caso in cui i documenti suddetti non fossero stati emessi in favore della Banca, il Cliente conferisce fin d'ora mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, 2° comma Codice Civile, alla Banca di effettuare - per conto del Cliente stesso - la girata dei documenti stessi e di esigere le somme dovute per l'assicurazione della merce.

#### **Art. 8 – Possesso della merce**

La Banca potrà sempre conservare il possesso della merce esercitandolo sia direttamente che a mezzo di propri mandatari, quali spedizionieri, depositari e simili agenti.

La Banca si riserva, inoltre la facoltà di accogliere richieste di emissione in cui la stessa figuri come consegnataria della merce. Nel caso in cui la Banca accolga, una richiesta di emissione di credito documentario del Cliente in cui essa stessa figuri come consegnataria della merce, il Cliente solleva fin da ora la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o pregiudizio relativi alla gestione della merce e/o dei relativi documenti. Il cliente s'impegna inoltre a rimborsare alla Banca qualsiasi onere, interesse, commissione, accessorio e spesa, ed in genere tutte le esposizioni incontrate, da essa sostenuti in virtù del ruolo di consegnataria della merce.

#### **Art. 9 – Rivalsa con vendita della merce**

Il Cliente riconosce alla Banca, in caso di mancato rimborso di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni che precedono, il diritto di vendere le merci o i documenti per suo conto e rischio, a mezzo di pubblico mediatore, senza obbligo di preavviso e diffida, ritenendo sul prezzo tutto l'importo dell'avere della Banca, fermo restando l'obbligo della Banca di rimborsare al Cliente, senza ritardo, dell'eventuale differenza risultata a favore della stessa.

#### **Art. 10 – Regolarità e veridicità dei documenti**

Resta a completo carico del Cliente ogni rischio e responsabilità (anche nei rapporti con le banche nostre Corrispondenti) circa la regolarità e veridicità - sotto qualsiasi aspetto - di tutti i documenti e del loro contenuto, ed ogni rischio derivante da ritardi, smarrimenti, erronee interpretazioni di lettere o telegrammi e trasmissioni di documenti.

#### **Art. 11 – Integrazione della garanzia**

Nel caso in cui si verificasse, in qualunque momento, un ribasso superiore al 5 per cento sul prezzo delle merci di cui ad ogni singolo mandato, il Cliente sarà tenuto a versare alla Banca, in contanti, il corrispondente importo, ad integrazione della garanzia e di quanto previsto agli articoli 4, 5 e 7 del presente contratto quadro.



#### **Art. 12 – Scelta dei corrispondenti**

Salvo diversa disposizione contenuta nella singola richiesta di emissione di credito documentario, la Banca è autorizzata a scegliere di iniziativa le corrispondenti italiane ed estere tramite le quali avvisare il credito documentario, incluse le relative comunicazioni o modifiche, al beneficiario e nessuna responsabilità può essere attribuita alla Banca circa l'operato delle stesse.

#### **Art. 13 – Legge estera**

Per i crediti documentari disposti su paesi esteri, tutte le istruzioni del Cliente sono subordinate al rispetto delle leggi e delle consuetudini vigenti in quel paese estero.

#### **Art. 14 – Norme ed usi della Camera di Commercio Internazionale - Parigi**

I crediti documentari, che il Cliente richiederà alla Banca di emettere, saranno sottoposti alle UCP 600 che il Cliente dichiara di conoscere, incluse in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6; le disposizioni di rimborso potranno essere regolate, a insindacabile giudizio della Banca, dalle UCP 600 o dalle URR 725 che il Cliente dichiara di conoscere e di accettare.

### **Parte III - Incassi documentari**

#### **Art. 15 - Norme per l'esecuzione del servizio**

I servizi di incasso e di accettazione (di terzi) di documenti commerciali (fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi della merce, etc.), accompagnati o meno da documenti finanziari (tratte, pagherò, assegni, ricevute etc.), sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito indicate. Per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano, ove previsto nei documenti relativi alla singola operazione, anche le NUI 522, in materia di incassi documentari, che il Cliente dichiara di conoscere e di accettare.

#### **Art. 16 – Esonerò responsabilità della Banca**

Per i servizi d'incasso e di accettazione sopra descritti, la Banca non è responsabile di eventuali conseguenze dannose derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali vanno incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle dipendenti da:

- a. irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, fermo restando che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali conseguenti spese, ivi incluse le spese sostenute per la regolarizzazione nel bollo ove la Banca vi provvedesse, e/o quelle per sanzioni pecuniarie eventualmente corrisposte;
- b. indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, e documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
- c. clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
- d. scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; ogni altra causa di forza maggiore; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stiliati in moneta del paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi;
- e. ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.

La Banca non sarà in ogni caso responsabile:

- a. della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti o di documenti su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano particolari difficoltà di curare le incombenze di cui sopra;

- b. della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti non pervenuti entro i termini sufficienti per procedere.

La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

#### **Art. 17 – Scelta dei corrispondenti**

La Banca, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 Codice Civile, e, comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 Codice Civile, a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non. In tali casi, le norme della presente sezione troveranno applicazione ed avranno effetto anche nei confronti dei soggetti di cui la Banca si sia avvalsa.

#### **Art. 18 – Gestione avvisi**

La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti, ma si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale; resta inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché all'osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della Legge sulla cambiale e 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

#### **Art. 19 – Gestione cambiali**

Per gli effetti cambiali, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

Nel caso di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

#### **Art. 20 – Proroga scadenze cambiali**

Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

#### **Art. 21 – Assegni**

Nel caso di effetti in valuta estera pagabili mediante assegni di banca, specificata o meno, la Banca si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

#### **Art. 22 – Protesto**

Quanto agli effetti e documenti a favore dell'estero, denominati in Euro o in divisa estera, la Banca (o il Corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento dal trattato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata, o meno, del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento; in assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato. La Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.

#### **Art. 23 – Custodia della merce**

Nel caso di mancato ritiro dei documenti - accompagnati o meno da effetti - da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla Banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la Banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quanto altro, a suo giudizio e secondo le circostanze, ritenesse opportuno.

#### **Art. 24 – Legge estera**

I servizi di incasso o di accettazione di effetti e documenti sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite agli articoli precedenti.



**BNL**  
**GRUPPO BNP PARIBAS**

Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri. In particolare, le Banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari. Inoltre, di norma, le Banche estere incaricate dell'incasso di effetti e documenti in moneta locale, euro o in divisa estera, accettano il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espressa istruzione in tal senso. Per gli effetti e documenti su Paesi con comunicazioni di difficile effettuazione o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

#### **Art. 25 – Effetti irregolari**

In relazione al fatto che le Banche di alcuni Paesi (ad esempio Stati Uniti d'America) possono esigere dai cedenti di effetti la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito, quali ad esempio fotocopie, stampe di documenti digitalizzati, stampe di immagine etc.

Il cedente è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da essa riconosciuto alla banca estera per ottenere la restituzione del titolo. La Banca non risponde delle conseguenze derivanti dalla mancata restituzione del titolo da parte della banca estera, nonostante quest'ultima ne abbia ricevuto regolare richiesta. In tal caso, il cedente è obbligato a restituire alla Banca l'importo da essa eventualmente anticipato, pur in mancanza di restituzione dell'originale del titolo.



APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIA E COMMERCIALE, FINANZIAMENTI DIVERSI A BREVE  
TERMINE IN EURO E VALUTA ESTERA, CREDITI DI FIRMA

Contratto n. 26582216 del 04/08/2022

Dati anagrafici del Cliente

Il/La sottoscritto/a (Nominativo o Denominazione/Ragione sociale)

VIMERCATI S.P.A.

Codice Fiscale / Partita Iva

05938980967

Residente in / Con sede in

VIA VINCENZO MONTI 38

Cap, Città, Provincia

20016 MI

Codice Cliente (NDG)

0000000303651320

ELENCO DEI FIDI E RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO

Num. fido	Descrizione Forma Tecnica	Divisa	Importo Fido	Scadenza
-----------	---------------------------	--------	--------------	----------

Fido n. 1	CREDITO IN C/C ORDINARIO ORDINARIO BREVE TERMINE A REVOCA	EUR	10.000	A REVOCA
-----------	---	-----	--------	----------

Dispositivo di fido  
APERTURA DI CREDITO IN C/C

- Elenco dei rapporti sui quali viene resa disponibile l'apertura di credito:  
1) 7746/716

Modalità e Limiti utilizzo

- 1) TU CRED. C/ORD. EUR 10.000

- Conto di regolamento spese, commissioni ed interessi:  
7746/716

NB: spese, commissioni ed interessi relativi alle aperture di credito in conto corrente vengono regolati con addebito diretto sul c/c in cui vengono rese disponibili ed utilizzate le relative somme.

Garanzie:  
NON PRESENTI

Num. fido	Descrizione Forma Tecnica	Divisa	Importo Fido	Scadenza
-----------	---------------------------	--------	--------------	----------

Fido n. 13	FIDO PROMISCUO COMMERCIALE CREDITO IN C/ORDINARIO A REVOCA	EUR	3.000.000	A REVOCA
------------	--	-----	-----------	----------

Dispositivo di fido

LINEA DI CREDITO PROMISCUA UTILIZZABILE PER : - ANTICIPO FATT URE ITALIA PARI ALL 80 DEL TOTALE FATTURA (IVA COMPRESA) CANALI ZZATE SU BNL-DURATA-MAX-120 GG. --ANTICIPO FATTURE EXPORT-P A RI ALL-80-DEL-TOTALE CANALIZZATE-SU-BNL-CON-DURATA-MAX-12-0-G- G. -- ANTICIPO ORDINI PARI ALL 80 SU LISTA ORDINI A CAR ICO DL G GRUPPO "P.S.A." FATTORIZZATO DA IFITALIA CON A CCRED ITO S ULLE N S CASSE, DURATA MAX 90GG. E LI MITE MAS SIMO F INO AD E URO 1,25 MLN, ASSISTITO DAACQUISIZIONE DI COPIADELL ORDINE E DISPOSIZIONE DI ACCREDITO NO STRO TRAMITEIMPARTITA DA IFITALIAE DA QUE STA ACCETTATE. - FI NIMPORT EURO /V.E. PER PAGAMENTO FORNITORI DURATA MAX 120 GG. E LIMITE MASSI MO FINO AD EURO 1 MLN . MAS SIMALE C UMULATO A NTICIPO FLUSS I/ORDINI E FINIMPORT E URO 1.500K. --11/17 : P ER IL SEGUITO : MASSIMALE PER ANTICIPO ORDINI P .S.A. PARI AD EURO 1,5 MLN. MASSIM ALE CUMULATO AN TICIPO O RDINI E FINIMPORT EUR O 2 MLN. PER IL SEGUITO 29/1/2018: FIDO PROMISCUO COMMERCIALE VARIAZIONEMASSIMALE SOVVENZIONE CI CLO PRODUTTIVO IT E VE LIMITE MASSIMOPARI A1,5 MLN E CANCELLAZIO NE MASSIMALE ANTICIPO FL USSI EXPORT-----Per il seguito 31/05/202 2 - Fido utilizzabile uni camente per anticipo fatture Italia e anticipo fatture export es cluso infra gruppo. Gli attuali util izzi su flussi per eur 1,5 mln dovranno essere rimborsati med iante decurtazioni di eur 500. 000,00 mila entro fine luglio, eur 500.000,00 entro fine agosto, eur 500.000,00 entro fine settembre.

- Elenco dei rapporti sui quali viene resa disponibile l'apertura di credito:  
1) NON PRESENTI





**BNL**  
**GRUPPO BNP PARIBAS**



Pratica n. 2120080

**Modalità e Limiti utilizzo**

- 1) TU ANTICIPO CRE.MATUR.EST. EUR 3.000.000
- 2) TU ANTICIPO CRE.MATUR. ITL EUR 3.000.000
- 3) TU ANTICIPO FLUSSI EXPORT EUR 3.000.000
- 4) TU SOVV.CICLO PROD.EUR BT EUR 1.500.000
- 5) TU SOVV.CICLO PROD BT VE EUR 1.500.000

- Conto di regolamento spese, commissioni ed interessi:  
7746/716

**NB:** spese, commissioni ed interessi relativi alle aperture di credito in conto corrente vengono regolati con addebito diretto sul c/c in cui vengono rese disponibili ed utilizzate le relative somme.

**Garanzie:**  
NON PRESENTI

Num. fido	Descrizione Forma Tecnica	Divisa	Importo Fido	Scadenza
-----------	---------------------------	--------	--------------	----------

Fido n. 19	FIDO PROMISCUO COMMERCIALE CREDITO IN C/ORDINARIO A REVOCA	EUR	500.000	A REVOCA
------------	--	-----	---------	----------

**Dispositivo di fido**

**\*\*** ANTICIPO SU FLUSSI EXPORT \*\* LINEA DI CREDITO UTILIZZABILE PER ANTICIPAZIONE DI FLUSSI ESTERO PROVENIENTI DALLA CONTROLLATA VIMERCATI EAST EUROPE S.A. - ROMANIA; CANALIZZATI SU BNL, DA RIMBORSARE ENTRO 90 GG. PER IL SEGUITO 29/01/2018: SOVVENZIONI E C/CLO PRODUTTIVO BT IT E VE CON MASSIMALE PARI A E 500.000,00 - - CANCELLAZIONE FORMA DI UTILIZZO "ANTICIPI SU FLUSSI EXPORT". Per il seguito 31/05/2022 - Fido non più rotativo. Da revocare entro il 31/10/2022, data entro la quale dovrà essere rimborsato totalmente l'attuale utilizzo di eur 500.000,00 anche mediante decurtazioni parziali.

- Elenco dei rapporti sui quali viene resa disponibile l'apertura di credito:  
1) NON PRESENTI

**Modalità e Limiti utilizzo**

- 1) TU SOVV.CICLO PROD.EUR BT EUR 500.000
- 2) TU SOVV.CICLO PROD BT VE EUR 500.000

- Conto di regolamento spese, commissioni ed interessi:  
7746/716

**NB:** spese, commissioni ed interessi relativi alle aperture di credito in conto corrente vengono regolati con addebito diretto sul c/c in cui vengono rese disponibili ed utilizzate le relative somme.

**Garanzie:**  
NON PRESENTI

04/08/2022

Domicilio Cliente VIA VINCENZO MONTI 38

Firma Cliente

VIMERCATI S.p.A.  
Via Vincenzo Monti, 38  
20016 PERÒ (MI)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA

*[Firma]*





**BNL**  
**GRUPPO BNP PARIBAS**



Pratica n. 2120080

Il Cliente dichiara di aver preso nota di accettare pienamente:

- le "Norme speciali che regolano l'Apertura di Credito in Conto Corrente ordinaria e commerciale", con particolare e specifico riferimento ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile a quelle di cui agli art. 2 (Utilizzo della linea di fido), Art. 3 (Interessi).
- le "Norme Speciali che Regolano le Aperture di Credito in Conto Corrente Garantite da Merci Depositate", con particolare e specifico riferimento ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile a quelle di cui agli art. 1 (Rotatività della garanzia), Art. 3 (Applicazione dello scarto), Art. 13 (Realizzazione del pegno) ed Art. 14 (Revoca della rappresentanza).
- le "Norme generali di contratto", con particolare e specifico riferimento ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile a quelle di cui agli art. 1 (Descrizione della linea di credito e norme applicabili), Art. 2 (Commissione di Affidamento), Art. 4 (Modifica delle condizioni contrattuali), Art. 5 (Recesso, riduzione e sospensione del fido), Art. 8 (Interessi di mora), Art. 9 (Elezione di domicilio) ed Art. 11 (Richiesta e condizioni economiche di utilizzo della linea di credito), Art. 14 (Contrasto alle tangenti, anticorruzione, antiriciclaggio e sanzioni) ed Art. 15 (Modifica e/o sostituzione dell'indice e/o parametro di riferimento per il calcolo degli interessi).
- le "Norme Speciali che Regolano le Fidejussioni, e le Garanzie Autonome e le Lettere di Credito Standby" con particolare specifico riferimento ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile a quelle di cui agli art. 1 (Obblighi del Cliente), Art. 3 (Recesso) ed Art. 4 (Norme ed usi uniformi della Camera di Commercio Internazionale).
- le "Norme Speciali che Regolano Crediti Documentari ed Incassi Documentari", con particolare specifico riferimento ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile a quelle di cui agli art. 6 (Rimborso), Art. 7 (Privilegio), Art. 9 (Rivalsa con vendita della merce), Art. 10 (Regolarità e veridicità dei documenti), Art. 13 (Legge estera), Art. 14 (Norme ed usi della Camera di Commercio Internazionale - Parigi) ed Art. 16 (Esonero responsabilità della Banca).

Data: 04/08/2022

Firma Cliente

VIMERCATI S.p.A.  
Via Vincenzo Monti, 38  
20016 PERÒ (MI)

Il sottoscritto VIMERCATI S.p.A. attesta di aver ricevuto copia del presente contratto in data 04/08/2022 comprensivo delle condizioni generali ed economiche nel medesimo contenute e del Documento di sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante dello stesso.

Data: 04/08/2022

Firma Cliente

VIMERCATI S.p.A.  
Via Vincenzo Monti, 38  
20016 PERÒ (MI)

#### Modalità di pagamento della Commissione di Affidamento

Il titolare/intestatario del conto corrente 7746/716, intestato a VIMERCATI S.p.A. autorizza la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ad addebitare in conto la Commissione di Affidamento per gli affidamenti regolati dal presente contratto.

Firma Cliente/titolare del conto

VIMERCATI S.p.A.  
Via Vincenzo Monti, 38  
20016 PERÒ (MI)





**Legenda****Clientela al dettaglio**

I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese (imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).

**Commissione di Affidamento**

Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla linea di credito deliberata in favore del cliente ed alla relativa durata. Il suo ammontare massimo non eccede quanto previsto dall'art. 117-bis comma 1 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni). La commissione è onnicomprensiva per i soli prodotti di credito disciplinati dall'Art. 117-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei apporti con i clienti.

Sono incluse fra le aperture di credito, ai fini dell'applicazione dell'art 117-bis, tutte le operazioni nelle quali la disponibilità sul conto sia concessa a valere su plafond a carattere rotativo (affidamenti di cassa a carattere rotativo).

Al di fuori delle forme tecniche indicate dall'art. 117-bis TUB, la commissione non riveste carattere di onnicomprensività e remunera l'attività istruttoria e di valutazione dell'affidabilità creditizia del Cliente.

**Commissione di utilizzo**

In un'operazione di credito documentario o lettera di credito standby, la commissione di utilizzo remunera l'attività tecnico-specialistica di controllo documentale da parte di risorse esperte della Banca per l'accertamento del diritto al pagamento da parte del beneficiario dell'impegno di firma, a seguito della presentazione degli stessi in utilizzo della lettera di credito, nonché il relativo rischio operativo.

**Commissione Valutazione Rischio (CVR)**

La Commissione Valutazione Rischio, applicata per i soli impegni di firma ed in aggiunta alla Commissione di Affidamento, remunera la Banca per il rischio di credito legato al mancato rimborso in caso di escussione (garanzia) o pagamento (credito documentario) dell'impegno di firma, emesso dalla banca su ordine del Cliente in utilizzo della linea di credito accordata.

Il costo della CVR è espresso in percentuale annua sul valore nominale dell'impegno di firma pro tempore registrato sui libri contabili della Banca.

L'addebito della CVR avviene in via anticipata a partire da ogni nuova emissione e fino alla data di cancellazione dell'impegno di firma dai libri contabili della Banca.

**Consumatore**

La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

**€STR  
(Euro Short-Term Rate)**

L'Euro Short-Term Rate (€STR) è un tasso che riflette, per le banche dell'area Euro, il costo overnight dei prestiti interbancari non garantiti di importo superiore ad € 1 milione. Il tasso è pubblicato per ogni giornata lavorativa TARGET2 (business day) ed è basato sulle transazioni negoziate e regolate il giorno (T) precedente alla pubblicazione aventi una data di scadenza pari a T+1 e che son ritenute eseguite secondo il principio di libera concorrenza e, quindi, riflettono i tassi di mercato senza distorsioni.

La Banca Centrale Europea pubblica sul proprio sito istituzionale "<https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>" il tasso €STR - approssimato al terzo decimale - non più tardi delle ore 9:00 CET (Central Europe Time) del giorno lavorativo TARGET2 successivo alla rilevazione. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di rilevazione, calcolo e pubblicazione dell'€STR è possibile consultare la documentazione disponibile al seguente indirizzo internet della Banca Centrale Europea (ECB):

[https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest\\_rate\\_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER\\_methodology\\_and\\_policies.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER_methodology_and_policies.en.pdf)

**Euribor  
(Euro Interbank Offered Rate)**

L'Euribor, con riferimento ad un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, è il tasso di interesse nominale annuo rilevato sui mercati dei depositi interbancari a termine denominati in euro, attraverso il Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), secondo il criterio di calcolo "giorni effettivi/360 giorni", e diffuso sui principali circuiti telematici (es: Reuters, Bloomberg, etc.).

Quando l'Euribor è adottato come parametro "puntuale", esso deve intendersi come la quotazione offerta e diffusa sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di interessi considerato.

Quando l'Euribor è adottato come parametro "medio", esso deve intendersi come la media della quotazione offerta e diffusa quotidianamente sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles).

**Fido o Affidamento**

Linea di credito valida sino a revoca o ad una scadenza determinata, che definisce l'esposizione creditizia massima assumibile dalla Banca verso il Cliente per determinate finalità e modalità di utilizzo, costituita dal totale delle somme messe a disposizione, dei finanziamenti erogabili (anche condizionatamente) e degli impegni di firma assumibili.

**Interessi di mora**

Interessi dovuti in caso di mancato pagamento alla scadenza contrattuale pattuita, calcolati sull'importo non pagato a partire dal giorno successivo alla scadenza pattuita e fino al pagamento di quanto dovuto.





<b>Libor</b> <b>(London Interbank Offered Rate)</b>	<p>Il Libor, con riferimento ad un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, è il tasso di interesse nominale annuo rilevato sui mercati dei depositi interbancari a termine attraverso la IBA - ICE Benchmark Administration Limited (appartenente alla Intercontinental Exchange Group, Inc.), secondo il criterio di calcolo "giorni effettivi/360 giorni", e diffuso sui principali circuiti telematici (es: Reuters, Bloomberg, etc.).</p> <p>Quando il Libor è adottato come parametro "puntuale", esso deve intendersi come la quotazione offerta e diffusa sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:45 am (ora di Londra) il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di interessi considerato.</p> <p>Quando il Libor è adottato come parametro "medio", esso deve intendersi come la media della quotazione diffusa quotidianamente sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:45 am (ora di Londra).</p>
<b>Saldo disponibile</b>	Maggiorazione (o riduzione) applicata ai parametri di indicizzazione o di riferimento per la determinazione del tasso debitore nominale da applicare al finanziamento nel periodo di riferimento.
<b>Spread</b>	Maggiorazione (o riduzione) applicata ai parametri di indicizzazione o di riferimento per la determinazione del tasso debitore nominale da applicare al finanziamento nel periodo di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	<p>Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.</p> <p>La formula di calcolo del TAEG è la seguente:</p> $\sum_{k=1}^m C_k (1 + X)^{t_k} = \sum_{j=1}^m D_j (1 + X)^{-t_j}$ <ul style="list-style-type: none"><li>- X è il TAEG,</li><li>- m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo;</li><li>- k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché <math>1 \leq k \leq m</math>;</li><li>- C k è l'importo dell'utilizzo k;</li><li>- tk è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché <math>t_1 = 0</math>;</li><li>- m' è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese;</li><li>- l è il numero di un rimborso o pagamento di spese;</li><li>- D l è l'importo di un rimborso o pagamento di spese;</li><li>- sl è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.</li></ul> <p>Il TAEG relativo alle aperture di credito in conto corrente valide sino a revoca è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• che l'accordato sia quello indicato nel contratto;</li><li>• che il credito venga erogato in un'unica soluzione;</li><li>• che il credito sia fornito per un periodo di 3 mesi;</li><li>• che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento ottenuti applicando all'accordato il tasso di interesse contrattuale;</li><li>• che gli oneri siano inclusi nel TAEG e prevedano tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento, inclusi gli oneri dell'eventuale garanzia Confidi.</li></ul> <p>Il TAEG relativo ai finanziamenti (a scadenza) è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• che l'accordato sia quello indicato nel contratto;</li><li>• che il credito venga erogato in un'unica soluzione;</li><li>• che il credito sia fornito per un periodo pari ad 1 anno;</li><li>• che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento;</li><li>• che gli oneri siano inclusi nel TAEG e prevedano tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento, inclusi gli oneri dell'eventuale garanzia Confidi.</li></ul> <p>Il valore del TAEG riportato tiene conto di tassi ed oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle norme dettate dalla Legge 7 marzo 1996 n.108 ed alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.</p>
<b>Tasso debitore nominale annuo</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.





<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	<p>Il TAEG esprime su base annua l'egualianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.</p> <p>La formula di calcolo del TAEG è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <math>X</math> è il TAEG,</li><li>- <math>m</math> è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo;</li><li>- <math>k</math> è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché <math>1 \leq k \leq m</math>;</li><li>- <math>C_k</math> è l'importo dell'utilizzo <math>k</math>;</li><li>- <math>t_k</math> è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché <math>t_1 = 0</math>;</li><li>- <math>m'</math> è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese;</li><li>- <math>l</math> è il numero di un rimborso o pagamento di spese;</li><li>- <math>D_l</math> è l'importo di un rimborso o pagamento di spese;</li><li>- <math>s_l</math> è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.</li></ul> <p>Il TAEG relativo alle aperture di credito in conto corrente valide sino a revoca è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• che l'accordato sia quello indicato nel contratto;</li><li>• che il credito venga erogato in un'unica soluzione;</li><li>• che il credito sia fornito per un periodo di 3 mesi;</li><li>• che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento ottenuti applicando all'accordato il tasso di interesse contrattuale;</li><li>• che gli oneri siano inclusi nel TAEG e prevedano tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento (gli oneri dell'eventuale garanzia Confidi, ove non noti al momento della sottoscrizione del contratto, sono inseriti nel calcolo nella misura del <math>X, X\%</math>, ricavata dalla media semplice dei costi comunicati alla Banca dai Clienti nel periodo di riferimento esaminato).</li></ul> <p>Il TAEG relativo ai finanziamenti (a scadenza) è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• che l'accordato sia quello indicato nel contratto;</li><li>• che il credito venga erogato in un'unica soluzione;</li><li>• che il credito sia fornito per un periodo pari ad 1 anno;</li><li>• che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento;</li><li>• che gli oneri siano inclusi nel TAEG e prevedano tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento (gli oneri dell'eventuale garanzia Confidi, ove non noti al momento della sottoscrizione del contratto, sono inseriti nel calcolo nella misura del <math>X, X\%</math>, ricavata dalla media semplice dei costi comunicati alla Banca dai Clienti nel periodo di riferimento esaminato).</li></ul> <p>Il valore del TAEG riportato tiene conto di tassi ed oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle norme dettate dalla Legge 7 marzo 1996 n.108 ed alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.</p>
<b>Tasso debitore nominale annuo</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

